

PRIMA TORNATA DEL 24 MAGGIO 1880

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE PINELLI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per sovvenzioni all'emigrazione italiana — Seguito della discussione del progetto di legge per la tassa di bollo — Emendamenti del deputato Sella Gregorio all'articolo 18 sui libri di commercio — Osservazioni dei deputati Jacquemoud Giuseppe relatore, Riccardi, Sineo, Chapperon, Farina Paolo, Biancheri, Malan, e Di Revel — Emendamenti dei deputati Gastinelli, Farina Paolo, Giannone e Chapperon — Approvazione dell'articolo 18 — Aggiunta della Commissione — Approvazione degli articoli 19 e 20 (16 e 17) — Articolo 21, sull'abolizione dei privilegi d'esenzione dalla tassa di bollo — Discorsi dei deputati Cavalli, Bianchetti e Turcotti.*

La seduta è aperta alle ore 4 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

ANNULFO, segretario, legge il seguente sunto delle petizioni ultimamente presentate:

- 3074. Il sindaco e settantasette abitanti di Cisano (provincia d'Albenga),
- 3075. Settantaquattro abitanti di Ceriale (provincia d'Albenga),
- 3076. Quattrocentocinquantesette abitanti d'Albenga (provincia d'Albenga),
- 3077. Duecentoquattro abitanti di Ceva (provincia di Mondovì),
- 3078. Centoquindici abitanti di Lesegno (provincia di Mondovì),
- 3079. Ventidue abitanti di Roasio (provincia di Mondovì),
- 3080. Cinquantuno abitanti di Mombasiglio (provincia di Mondovì),
- 3081. Trentaquattro abitanti di Torricella (provincia di Mondovì),
- 3082. Cinquantotto abitanti di Niella-Tanaro (provincia di Mondovì),
- 3083. Centoventinove abitanti di Vico (provincia di Mondovì),
- 3084. Sessantasette abitanti di Dogliani (provincia di Mondovì),
- 3085. Settanta abitanti di Monesioglio (provincia di Mondovì)

Ricorrono alla Camera con petizioni conformi a quella segnata col numero 3004 riguardante le condizioni da imponersi ai concessionari della strada ferrata fra Torino e Savigliano.

3086. Delbò avvocato Francesco, domiciliato a Tortona, applicato consolare in aspettativa, rassegna nuove osservazioni corredate da certificati originali in appoggio delle istanze fatte in altre due sue petizioni segnate coi numeri 2353 e 2391, e chiede la presente riterirsi d'urgenza.

3087. Gioielli Pietro, sergente invalido, già brigadiere nel corpo dei carabinieri reali, dimorante a Torino, nel sottoporre alcune proposte concernenti il corpo dei carabinieri, gli aspiranti ad impieghi, ed i pensionati civili e militari, chiede di essere assoggettato alla visita di un chirurgo, ed ove sia riconosciuto abile, di essere riammesso nel corpo cui

apparteneva col suo grado ed anzianità, od in caso contrario, accordargli un impiego qualunque, od una pensione con cui abbia di che vivere onoratamente.

3088. Cuneo G. B., sacerdote, ed altri undici abitanti della parrocchia di Cicagna, denunciano alla Camera le persecuzioni di cui sono fatti segno vari sacerdoti della diocesi di Genova per parte del vicario generale della medesima in seguito all'essersi essi mostrati favorevoli alla legge portante abolizione del foro ecclesiastico, designando in ispecie tre preti oriondi di quel luogo che per questo solo motivo vennero sospesi *a divinis*; chiedono quindi provvedersi a che cessi un sì mostruoso ed illegale abuso di autorità.

3089. Chirio Pietro, geometra, di Cereseto, provincia di Casale, già applicato in qualità di assistente all'ufficio del genio civile alla Spezia, narra di essere stato rimosso da tale impiego sul principio dell'anno 1848, senza che siagli stata partecipata la causa di tale rimozione: chiede perciò verificarsi presso l'azienda dell'interno se v'abbiano sul di lui conto rapporti di non idoneità, ed in caso affermativo, fargli si faciliti di subire un esame, onde, sostenendolo con onore, possa essere riammesso all'esercizio delle sue primiere funzioni.

3090. Quarantasette abitanti di Nasino, provincia d'Albenga, ricorrono con petizione identica a quella segnata col numero 3004.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il sacerdote Clarotti Guglielmo scrisse alla Presidenza una lettera nella quale egli notifica a nome d'una pia unione, di cui egli è rappresentante e vice-cappellano, che nel giorno di sabato dell'ottava di Pentecoste si celebrerà una messa in una chiesetta della città di Mondovì, dove risiede la suddetta pia unione, onde pregare il Signore a diffondere i suoi doni sui rappresentanti della nazione pel sempre maggior bene del nostro Stato.

La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(La Camera approva.)

MOIA. Pregherei la Camera a voler decretare d'urgenza la petizione 3088 di cui si è poc'anzi inteso il sunto. Si tratta di alcuni cittadini che reclamano contro un fatto ch'essi chia-

mano abuso d'autorità che esercitò il vicario generale di Genova contro alcuni preti per il solo motivo che essi si sono dimostrati favorevoli alla legge Siccardi.

Io spero che la Camera vorrà dichiarare d'urgenza siffatta petizione.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

FARINA R. Io chiederei che la Camera volesse decretare d'urgenza la petizione portante il numero 3086 presentata dal signor Delbò, impiegato del consolato, il quale di già ricorse altra fiata alla Camera, per il motivo che fu collocato in aspettativa, come esso dice, senza verun demerito.

(La Camera dichiara l'urgenza.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI ALL'EMIGRAZIONE ITALIANA.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazioni di Commissioni, se ve ne sono in pronto.

LANZA, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno nella tornata dell'11 aprile per sussidi a favore dell'emigrazione italiana. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 529.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA TASSA DI BOLLO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione del progetto di legge sulla carta bollata e sui diritti di bollo.

La discussione era rimasta all'articolo 15 che viene così proposto dalla Commissione:

« Il registro copia-lettere dei negozianti è dispensato dall'obbligo del bollo.

« Il bollo degli altri libri di commercio è fissato a 15 centesimi per ogni foglio.

« I libri di commercio, quantunque già in corso di scritturazione, od anche intieramente scritturati in carta libera, saranno ammessi al bollo straordinario od al visto per bollo senza pagamento di ammenda, e mediante il solo pagamento del diritto dianzi stabilito, purchè siano presentati alla formalità nel termine perentorio di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

La parola è al deputato Sella.

SELLA GREGORIO. Quantunque io trovi esagerato che da 5 centesimi il bollo per libri di commercio si porti a 15, tuttavia lascerò ad altri l'iniziativa per un ribasso. Io non l'oso, giacchè in questo recinto ho inteso per la prima volta che i commercianti consumano poca carta, fanno tuttora uso di cambiali non bollate, di libri di commercio senza bollo, pagano pochi diritti giudiziari o poche parcelle, non fanno altrimenti contratti che con poche righe di corrispondenza, ed insomma non sopportano che tenuissimi pesi. Io non l'oso, tanto più che temerei di rimaner convinto che i frequenti fallimenti che s'incontrano in commercio sieno una evidente prova del contrario di quanto si asserì.

Lasciando perciò ad altri la cura di proporre un ribasso sul diritto del bollo, osserverò solamente che si potrebbe

forse desiderare una migliore redazione di quest'articolo, il quale a prima vista parrebbe indurre che, eccettuato il registro copia-lettere, tutti gli altri libri di commercio siano soggetti al bollo. Invece colla legge che ci vien presentata non sarebbero più soggetti al bollo altri libri fuori del libro giornale e libro-inventario, il che sarà bene di spiegare chiaramente, riferendoci allo stesso Codice commerciale.

Quando il Codice di commercio al titolo II, articolo 19, prescriveva quali dovevano essere i libri parafrati, aggiungeva:

« Non sono però compresi in questa disposizione i libri che all'epoca dell'osservanza del presente Codice saranno già in corso di scritturazione e rivestiti delle forme stabilite dalle leggi anteriori. »

Per analogia di caso, e perchè la legge non abbia in certo qual modo un effetto retroattivo, io sottopongo alle deliberazioni della Camera un'aggiunta, la quale non riguarda che i libri già bollati ed in corso di scritturazione, i quali, come a me pare, non dovrebbero sopportare una soprattassa.

Darò lettura dell'intera redazione che sarebbe la seguente:

« Il bollo prescritto ai libri e registri che i negozianti sono in obbligo di tenere, in conformità delle disposizioni del Codice di commercio, viene fissato a centesimi per ogni foglio, eccettuato il registro copia-lettere che è esonerato dall'obbligo del bollo.

« I libri di commercio bollati in conformità delle leggi anteriori che all'epoca dell'osservanza della presente legge già si trovassero in corso di scritturazione non saranno soggetti a veruna soprattassa di bollo. »

Ove poi la Camera non credesse di esimere dalla soprattassa i libri di commercio bollati a cinque centesimi e di già in corso di scritturazione, ragione vorrà che siano rimborsati i commercianti per i fogli bollati che si troveranno ancor in bianco del registro copia-lettere, il quale registro verrebbe ora esonerato dall'obbligo del bollo, ed in questo caso ancora si potrebbero aggiungere le seguenti parole:

« Sarà rimborsato ai negozianti il prezzo del bollo del registro copia-lettere per i fogli bollati che saranno ancora in bianco nel tempo della pubblicazione della presente legge. »

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal deputato Sella è appoggiato.

(È appoggiato).

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. La rédaction de l'article 18 du projet de la Commission est en harmonie avec les dispositions du Code de commerce, lequel dans les articles 17, 18 et 19 détermine les livres que chaque négociant est tenu d'avoir. Ces livres sont: le journal, le copie de lettres et l'inventaire. Ils doivent être cotés et paraphés à chaque feuillet par un des juges du tribunal de commerce du domicile du commerçant ou par le juge du mandement.

La Commission a exempté du timbre le livre copie de lettres et le timbre des autres livres de commerce, qui était très-élevé suivant les dispositions de la loi du 5 mars 1836 et qui fut réduit à cinq centimes par feuille, quelle que fut leur dimension, par la loi du 17 juin 1843, a été porté à quinze centimes dans la loi actuelle.

On remarque d'abord qu'en laissant subsister le droit actuel avec l'augmentation du tiers, les commerçants devraient payer vingt-un centimes, savoir sept centimes par feuille pour chacun des trois registres. En dispensant l'un d'eux du timbre, il fallait reporter la différence sur les deux autres, ce qui eût produit dix centimes et demi par chaque feuille timbrée des deux autres registres. On voit donc

que l'augmentation de la Commission est seulement de quatre centimes et demi par feuille.

La Commission a adopté cette augmentation à raison des dispositions de la loi de 1836, et elle a pris un moyen terme, dans la fixation du droit de quinze centimes par feuillet.

On n'a pas entendu donner à la loi un effet rétroactif; ainsi les registres déjà commencés, et qui ont été munis du timbre à cinq centimes, suivant la loi de 1843 actuellement en vigueur, pourraient être terminés sans augmentation de droits. Rien n'est donc innové pour les livres timbrés qui sont en cours d'écriture. Les livres non munis du timbre pourront être présentés au timbre de quinze centimes, quoique déjà commencés, pourvu que la présentation ait lieu dans le terme de quatre mois. La Commission, en les exemptant de l'amende, a voulu faire une faveur au commerce, et faciliter à tous les négociants les moyens de se mettre en règle.

Je ne sais donc pas me rendre compte du but que s'est proposé l'honorable député Sella, et je le prie de vouloir m'expliquer le motif qui l'a engagé à présenter sa nouvelle rédaction, dont je n'ai pas bien saisi la portée.

SELLA GREGORIO. L'ultimo paragrafo della Commissione non riguarda che i libri scritturati in carta libera: l'aggiunta che voleva introdurre riguarda i libri già bollati col l'antico bollo di cinque centesimi e che si trovassero in corso di scritturazione; questa è la ragione per cui credo che nella legge bisognerebbe disgiungere il terzo paragrafo di questo articolo, il quale riguarda soltanto i libri intieramente in carta libera; l'emendamento che ho proposto riguarda i libri che sono già stati sottoposti al bollo di cinque centesimi, e che sono già in corso di scritturazione.

D'altronde il signor relatore è precisamente della mia idea e lo dichiarò esplicitamente.

JACQUEMOUR GIUSEPPE, relatore. Il eût été superflu de faire un paragraphe spécial pour formuler la proposition développée par l'honorable député Sella, parce qu'elle s'y trouve renfermée implicitement. Si l'on eût voulu exiger que les feuilles qui resteraient en blanc, dans les livres commencés et timbrés, devraient payer le nouveau timbre de quinze centimes à dater de la mise en vigueur de la loi, il eût été nécessaire de le dire expressément afin de donner à la loi un effet rétroactif.

La rédaction de la Commission ne contemple que les livres de commerce qu'on présentera au timbre, à dater du premier août prochain. Cela est d'autant plus évident que, dans ce système, on ne devrait exiger que dix centimes pour chacun de ces feuillets blancs, puisqu'ils ont déjà acquitté un droit de cinq centimes, autrement, les négociants qui ont satisfait à la loi de 1847 se trouveraient dans une condition pire que celle des commerçants qui ne seraient pas en règle et auxquels le dernier paragraphe de l'article accorde l'autorisation de faire timbrer leurs livres en cours au moyen du seul paiement de quinze centimes par feuille.

Mes observations n'ont point pour but de m'opposer aux principes que M. Sella veut faire prévaloir: mais je dis qu'ils sont implicitement contenus dans le projet de la Commission.

SELLA GREGORIO. Io lo mantengo per maggior spiegazione, poichè altrimenti i commercianti potrebbero credere che ai cinque centesimi si dovesse ancora aggiungere un'altra somma; io dico dunque che per maggior chiarezza sia meglio introdurre l'aggiunta che io ho proposto.

RICCARDI. Il deputato Sella nel suo emendamento ha lasciato in bianco la tassa del bollo a cui i libri di commercio

dovrebbero andare soggetti; la Commissione lo ha proposto di quindici centesimi; io propongo che si ragguaglia sette centesimi, e ciò per una ragione semplicissima, per una ragione di pura equità. Nell'articolo 1° del progetto della Commissione, già adottato dalla Camera, è detto che le carte altre volte bollate a cinque centesimi sarebbero indi in poi soggette alla tassa di sette centesimi. Io non saprei perchè dopo questa regola generale consacrata nel primo articolo di questa legge si vorrebbe fare una preferenza odiosa ai libri commerciali, assoggettandoli ad una tassa molto più grave, cioè, che invece di esservi per questo un aumento del terzo dell'antica tassa vi fosse un aumento del triplo; conseguentemente io crederei che sarebbe conforme all'equità ed anche alla distribuzione dei carichi sopra oggetti della medesima natura quello di limitare a sette centesimi i bolli per i fogli che debbono servire ai libri di commercio. D'altronde io non mi arresterò a quanto già accennava il deputato Sella, che, cioè, tutte le carte che passano per le mani del commercio, a qualunque uso debbano servire, sono assoggettate al bollo in maniera piuttosto grave. Così è dei libri in primo luogo, poi delle cambiali, poi delle lettere di vettura, poi degli altri contratti. Dunque io credo che sia conforme alla giustizia il limitare almeno a sette centesimi il bollo per i libri di commercio; e qui mi faccio lecito di osservare alla Camera che se il bollo diventerà molto più grave di quello che equamente debba essere, non ne deriverà per questo che l'erario incassi molto denaro di più; il commercio vive di economia, il commercio sarà dei libri di grandissimo sesto, di maniera che troverà facilmente modo d'illudere questo stesso dazio. Poco ci vuole per un negoziante ad usar libri di maggior dimensione dell'ordinario, e scriverli in due o tre colonne, e verrà ad avere uno stesso risultato come se pagasse una gabella minore: ciò vuol dire che la legge lo sforzerà ad una specie di sconcio, che vi sarà un incomodo maggiore, ma per le finanze, lo ripeto, sarà poco l'utile che ne ricaveranno. Per non assoggettare adunque la classe commerciante a un dazio maggiore di quello che pagano gli altri ordini di cittadini, io ripeto il mio emendamento, acciò il bollo dei libri sia limitato a sette centesimi.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta del deputato Riccardi è appoggiata.

(È appoggiata).

JACQUEMOUR GIUSEPPE, relatore. La Commission ne peut donner son assentiment à la proposition de l'honorable préopinant. Elle a été déterminée à porter à quinze centimes par feuilles le timbre des livres de commerce, premièrement parce qu'elle a pris en considération le droit très-élevé imposé par la loi de 1836, et qui fût tout à coup réduit à la minime proportion de cinq centimes par la loi de 1847; secondement, parce que, en dispensant du timbre le registre copie des lettres, il fallait reporter ce droit sur les deux autres registres.

Et si l'on considère que ce droit de cinq centimes par feuille ne fixe aucune dimension, et qu'il est en usage dans le commerce d'avoir des livres de toute grandeur, on se persuadera aisément de la modicité du droit proposé par la Commission.

L'honorable préopinant objecte que si l'on porte à quinze centimes par feuille les droits de timbre des livres de commerce, les négociants emploieront des livres de la plus grande dimension; mais j'ai l'honneur de répondre que c'est ce qui se pratique déjà actuellement, malgré l'abaissement du timbre à cinq centimes; je ne puis donc croire qu'en portant la taxe à sept centimes au lieu de quinze, les commerçants re-

noncent a se servir de livres de grande dimension, car ces livres leurs offrent une plus grande commodité. La Commission maintient en conséquence la taxe de quinze centimes.

SINEO. L'esenzione dei libri copia-lettere dal peso del bollo è uno dei motivi che si adducono dalla Commissione per sostenere il bollo a quindici centesimi per gli altri libri; conviene dunque esaminare prima se la Camera vuol mantenere veramente questa esenzione.

La Commissione propone di esimere questi libri, perchè si può migliorare la legislazione in questa materia come si può migliorare la pratica.

Ma queste sono mere ipotesi; attualmente i negozianti debbono uniformarsi al Codice di commercio, e non possono esimersi di tenere il registro copia-lettere, ponendo senza intervallo e senza lacuna l'una dopo l'altra esattamente la copia di ciascuna lettera, secondo l'ordine di data anteriore; non possono lasciar vacuo di sorta, nè possono, per conseguenza, come riconosce la stessa Commissione, servirsi per quest'oggetto delle macchine che sono in uso.

Mi pare adunque che quando si tratta di cosa che non è ancora attuabile, sarebbe più conveniente lasciare che il copia-lettere continui ad essere bollato, tanto più che vi potrebbe essere qualche incongruità nell'esimere dal bollo un registro il quale ha un carattere giudiziale, sul quale deve essere apposta la firma di un magistrato: io credo che non vi sarebbe grande inconveniente quando risultasse dal complesso della legislazione che si dovesse fare questa eccezione; ma i motivi che si adducono concernono l'avvenire, e non il presente.

JACQUEMOURD GIUSEPPE, relatore. Les observations de l'honorable député Sineo ont certainement un grand poids. Il est très-vrai que l'exemption du timbre sur le registre copie de lettres ne dispensera point des formalités prescrites par l'article 19 du Code de commerce, et que chaque feuillet de ce registre copie de lettres devra être coté et paraphé par un des juges du tribunal de commerce; mais puisque nous faisons une loi de timbre, nous devons tenir compte d'une invention nouvelle qui a introduit un véritable progrès, et qui économise un employé et quelque fois deux dans les grandes maisons de commerce. Lorsqu'on n'aura plus d'intérêt à faire de grands registres copie de lettres pour épargner des droits de timbre, lorsque rien n'empêchera qu'on puisse former ces registres avec du papier préparé pour la machine à copier, peut-être trouvera-t-on le moyen d'organiser ces registres de manière à ce qu'on puisse transporter une copie de lettre sur chacune de ces feuilles cotées et paraphées.

L'assujétissement au timbre mettrait obstacle à ce perfectionnement.

Que si on ne peut y parvenir de cette manière, et qu'il devienne indispensable de faire une modification sur ce point à l'article 19 du Code de commerce, la loi actuelle aura du moins le mérite d'avoir préparé les voies à ce perfectionnement sans porter préjudice au trésor.

On pourra objecter que le commerçant ne sera point dispensé du timbre lorsqu'il voudra produire en justice son registre copie de lettres; mais il est à remarquer que, dans ce cas, il n'est tenu de faire timbrer que la feuille sur laquelle est copiée la lettre dont il veut se prévaloir.

La Commission croit que cette dispense de timbre pour le registre copie de lettres est un progrès, et elle invoque le témoignage des honorables députés qui sont versés dans les affaires commerciales.

CHAPPERON. Je viens appuyer la demande faite par M. le député Sineo pour la suppression de la première partie de l'article 18. Quand M. le rapporteur nous a dit que la Commission n'a pas entendu excepter le livre copie de lettres des autres formalités qui sont exigées par le Code de commerce, je crois que la Commission est dans l'erreur. La Commission a appuyé sa proposition sur l'usage d'une machine propre à copier les lettres; mais si cette machine permet de se servir des feuilles soumises à la formalité du paraphe et autres exigées par le Code de commerce, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas également s'appliquer aux feuilles timbrées.

Au reste, cette machine dont nous parle la Commission n'est pas d'un si grand usage qu'elle nous l'assure. Pour s'en convaincre il suffirait de faire quelques visites dans les magasins des négociants. Le grand commerce peut en faire usage. L'augmentation de frais dont parle la Commission dans son exposé de motifs ne pèserait donc que sur lui; et la nature des opérations commerciales, ainsi que la manière dont elles se traient, ayant exigé que les lois établissent un genre de preuve spéciale pour les affaires de commerce, je ne sais pas pourquoi ou voudrait, afin d'éviter au grand commerce l'augmentation de frais dont je viens de parler, enlever au petit négociant la garantie de droit que lui assure la loi en remplissant les formalités prescrites par le Code de commerce.

Je ferai encore une observation. C'est qu'il est à craindre que lorsque les instances du fisc cesseront de solliciter l'apposition du timbre sur le livre dont il s'agit, les négociants ne négligent, à leur propre préjudice, d'accomplir les autres formalités qui sont destinées à leur maintenir la garantie que la loi a voulu leur donner. Je demande donc qu'on n'exempte pas du timbre le livre copie de lettres.

J'appuierai aussi l'amendement de l'honorable Riccardi, tendant à réduire à 7 centimes le droit porté au paragraphe second. M. le rapporteur nous a dit, dans une des précédentes séances, qu'après l'abaissement du droit du timbre porté par la loi de 1843, le nombre des commerçants qui ont fait timbrer leurs livres avait diminué. Cette diminution ne doit sûrement pas être attribuée à l'abaissement des droits. Je crois que si les livres ne sont pas timbrés comme ils devraient l'être, il faut l'attribuer à la négligence des fonctionnaires chargés de recouvrer cette partie de l'impôt. La loi fournit tous les moyens nécessaires pour obliger les commerçants à remplir les formalités exigées. En exigeant seulement l'observance de la loi, on ne saurait douter que cette branche du revenu public ne fournit une somme beaucoup plus considérable qu'elle ne l'a fait jusqu'à présent. Par ces motifs j'insiste pour la suppression du paragraphe premier et pour la réduction à 7 centimes de taux porté au paragraphe deuxième.

RICCARDI. Io credo che si debba lasciar sussistere il primo alinea dell'articolo 18 risguardante il registro copia-lettere, perchè veramente non mi muove la ragione ora specialmente addotta dal signor preopinante, e consistente nel dire che se nella parafrasi dei libri il copia-lettere sarà esente dalla tassa del bollo, questa parafrasi non si farà eseguire. Io credo che è molto più facile far eseguire le formalità che non costano danaro, che far eseguire quelle che importano spese; e perciò quest'obbiezione non mi muove. D'altra parte io non posso nascondere alla Camera che la formalità del bollo e tutte le altre formalità che accompagnano, direi così, quella specie di legalità che vuol darsi al registro copia-lettere siano perfettamente inutili, essendo di natura ben diversa dalle formalità che sono state prescritte pel giornale ed altri libri che fanno fede in giudizio, perchè

in quanto alle lettere, se il negoziante le scrive ha la copia nelle mani, il suo corrispondente ne ha l'originale, e questo originale non può essere revocato in dubbio. Se il corrispondente non vuole presentare l'originale di cui avrà sempre accusata ricevuta, dà facoltà allo scrivente di presentare la copia in giudizio che meglio gli aggrada; perciò è ben diverso il caso del registro copia-lettere di quello che sia pel giornale od altra libro.

Per questi motivi io credo che non solo non debbasi eliminare il primo alinea dell'articolo 18 proposto dalla Commissione, ma che si possa considerare come affatto inutile al buon andamento del commercio il mantenimento del bollo a carico del copia-lettere. Si è detto poi che pochi commercianti si servono della macchina introdotta da pochi anni per copiare le lettere, ed io osserverò che sono moltissimi i negozianti che si servono della citata macchina, ed ove si volessero sottoporre al bollo i registri che portano queste copie, sarebbe cosa molto onerosa, poichè s'impiega sempre un foglio intero, quand'anche una lettera occupasse sole due linee.

Sarebbe dunque onerosissimo il sottoporre al bollo questi registri copia-lettere; e per questi motivi io sono d'avviso che non si debba togliere questo alinea dell'articolo 18 della Commissione, e qui ritorno per contro ad appoggiare ancora il mio emendamento circa la riduzione a 7 centesimi della tassa di 15 centesimi proposta dalla Commissione, perchè se il relatore ha tratto partito dall'avvertenza in cui l'ho posto, vale a dire, che ove la tassa del bollo su questi libri fosse portata ad un segno ch'io chiamo eccessivo, si aumenterebbe il formato dei libri medesimi, ed ha voluto ritorcere l'argomento contro di me, asserendo che si accrescerebbe del pari il formato dei libri, quand'anche venisse adottata la riduzione a 7 centesimi; io però farò osservare alla Camera che siffatti sotterfugi si mettono in pratica allora soltanto che havvi veramente una specie di necessità, e che io non rivengo simile necessità quando si tratta di un semplice aumento di 2 centesimi, cioè se si porta la tassa da 5 a 7 centesimi. E qui gioverà ancora ripetere coll'onorevole deputato Chapperon che l'erario verrà a ritrarre maggior partito adottando la tassa di 7 centesimi, di quello che ricaverrebbe portando la medesima alla cifra proposta dalla Commissione.

Da ultimo si è asserito che i negozianti pagano nulla rimbalzo ai proprietari; ma io ciò non ammetto, perchè, se ben si riflette, si potrà agevolmente scorgere che essi sono colpiti di tassa al pari dei proprietari.

A tale proposito poi comincerò a chiedere se i libri di un avvocato, a cagion d'esempio, oppure di qualsivoglia altra persona che eserciti una professione liberale, siano percossi da tassa.

Si è detto inoltre che i negozianti pagheranno 20 o 30 lire all'anno per bollo dei loro libri; ed io faccio osservare che questa sola tassa corrisponde all'importare medio di tutte le tasse cui vanno soggetti i cittadini dello Stato.

Ora dunque, parecchi di questi, perchè negozianti, dovrebbero pagare il doppio di quello che pagano in media tutti gli altri. Considerazione questa che stimo meritevole di essere seriamente ponderata.

Pregherò poi la Camera di osservare che la classe commerciante, se fosse aggravata da soverchi pesi, perderebbe necessariamente di quella indipendenza e di quella riputazione che le debbe esser attribuita.

E se potessi senza sconvenienza, entrare in maggiori spiegazioni, io direi che anche nel nostro paese si è provato che quando certe classi di negozianti furono troppo onerate, da

imposte od altre vessazioni, quei negozianti erano tutt'altro che liberi cittadini.

FARINA P. Prima di tutto io dichiaro che non insisterò sulle osservazioni molto saggiamente affacciate dall'onorevole preopinante Riccardi sull'opportunità di esonerare il copia-lettere dall'obbligo del bollo. Nel commercio è attualmente invalso l'uso di servirsi di copia-lettere per risparmiare lo stipendio d'un giovine di commercio, obbligato a registrare tutte le lettere. Ora, se si vuol far tenere ad un negoziante un giovine di commercio per fare questa registrazione, è evidente che si aggrava, per un'idea finanziaria, il commerciante di una spesa che non va poi in vantaggio dello Stato. Che cosa succede attualmente per evitare questo inconveniente? Succede che i commercianti fanno copiare colla macchina, fanno tirare su quei fogli sottili di carta che si usano per i copia-lettere la copia della lettera, poi la mettono in fascio, e quando hanno bisogno di presentare in giudizio quella data lettera, la fanno allora portare sul registro bollato, dimodochè il registro bollato di quasi tutti i commercianti non contiene che pochissime lettere, perchè non ve le trasportano che all'occasione in cui sia necessario di portarle in giudizio. Conseguentemente non c'è grande utilità per lo Stato di mantenere il bollo sui copia-lettere.

Ciò premesso, quanto al primo alinea dell'articolo, vengo ora alla seconda parte del medesimo.

Prima di tutto io debbo osservare che, generalmente parlando, non è il piccolo commercio che tenga i libri in regola, ma sono i commercianti di una qualche importanza; perchè altrimenti quelli non potrebbero ricavare dal traffico che fanno sufficiente profitto per tenere quel discreto numero di impiegati che si richiede per avere dei libri in ordine. Il formato al giorno d'oggi ha tutta quella grandezza che ragionevolmente può avere, e che comporta la lunghezza del braccio di chi deve scrivere; conseguentemente io non vedo perchè non si possano mettere 15 centesimi invece di 5, mentre è evidente che negli altri usi della vita, in nessuna circostanza vi è carta soggetta al bollo così grande come si è quella.

Io credo che si debba mantenere la tassa proposta dalla Commissione, appunto perchè stabilisce una tal quale proporzione fra la grandezza dei fogli di cui si servono i commercianti, e quella di cui si servono gli altri cittadini negli usi abituali della vita. Ciò posto, io credo che anche il secondo alinea dell'articolo si debba mantenere quale venne redatto dalla Commissione, mentre, ripeto, non si tratta di colpire il piccolo commercio, ma solamente il commercio di una qualche estensione, e per questo commercio, questa imposta che, come già disse l'onorevole relatore, si ridurrà a poche lire, non è eccedente, se la mettiamo in confronto con quella che pagano i proprietari di un capitale anche minore in paragone dei commercianti medesimi.

BIANCHERI. Io mi unisco all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Riccardi, tendente a che la tassa per bollo sui libri di commercio di cui al secondo alinea dell'articolo 18 venga limitata a centesimi 7 invece di 15, come sarebbe proposto. Pare a me che la prima cosa che debbe osservarsi quando si viene a proporre una legge sia di non allontanarsi mai dal principio che informa la legge medesima; ora questa stessa legge qualificata come provvisoria stabilisce per principio l'aumento del terzo sul bollo già prescritto dalle leggi precedenti. In conseguenza di questo stesso principio sanzionato dall'articolo 1 di questa legge, già votato dalla Camera, si scorge evidentemente quanto sia esorbitante e sproporzionata la tassa di 15 centesimi proposta dalla Commissione.

Il Difetto nel 1843 il diritto di bollo sui libri dei negozianti venne portato da 3 centesimi a 5, perciò l'aumento del terzo stabilito in massima dall'articolo 1 verrebbe naturalmente a fissare il diritto di sovrimposta sino a centesimi 7 e nulla più; conseguentemente, volendo mantenere questo principio già consacrato dalla Camera, ognuno vede che quest'imposta non potrebbe portarsi al di là della tassa di 7 centesimi. L'unica ragione che si è addotta dalla Commissione onde aumentare al di là questa tassa si è di aver dispensato col primo alinea di quest'articolo i copia-lettere, di cui fanno uso i negozianti, dal diritto del bollo.

A questo proposito occorrono due osservazioni: io dico in primo luogo che la disposizione di cui al primo alinea dell'articolo 18 è più apparente che vera, perchè tutti sanno che i negozianti di qualche riguardo i quali fanno un commercio rilevante hanno al giorno d'oggi adottata la macchina così detta copia-lettere, e non fanno uso del registro; di maniera che questa dispensa, che ora si tratterebbe di accordare al commercio, sarebbe più apparente che vera, sarebbe una disposizione sforzata e di niun profitto, giacchè non è vero che i negozianti, sui quali graviterebbe appunto questa tassa, facciano uso del libro copia-lettere propriamente detto.

Secondariamente poi, la ragione più decisiva si è che anche volendosi dispensare questo copia-lettere dal diritto di bollo, e quando pure questo venisse adoperato da tutti i negozianti in generale, è certo che volendosi regolare questo diritto di bollo dell'aumento del terzo stabilito dall'articolo primo, sarebbe questo copia-lettere soggetto al diritto di bollo di soli 7 centesimi.

Ora ognuno vede che volendo anche imporre o far gravitare sugli altri libri, che i negozianti sono obbligati a tenere, questo stesso diritto di bollo del copia-lettere, non potrebbe mai e poi mai aumentare il diritto di bollo sugli altri libri a 15 centesimi, poichè questo diritto di 7 centesimi, ripartito sugli altri due libri, non porterebbe che soli 10 centesimi. Ma d'altronde io ripeto che la prima base che si deve tenere è quella del principio stabilito dalla legge e non altra.

D'altra parte è sancito dall'articolo 25 dello Statuto che i carichi debbano essere ripartiti egualmente sopra tutti i regnicoli, in proporzione dei loro averi; ora noi rileviamo dall'articolo 3 di questa legge che i negozianti sono già gravati per quanto concerne le lettere di cambio e tutte le altre carte di cui debbono servirsi nel commercio, e questa sovraimposta, ritenendo che i negozianti fanno le loro operazioni molto più di frequente ed in maggior numero, riesce già una tassa al di là di quella stabilita sopra tutte le altre carte soggette al bollo; perchè dunque si vorrà coll'articolo di cui si tratta imporre ai negozianti una tassa molto maggiore di quella fissata per gli altri?

Ciò non può nè deve tollerarsi in una legge. Finalmente un'altra ragione che viene in appoggio del mio assunto si è che trovasi già in corso un'altra legge d'imposta, così detta la tassa patente, la quale aggrava unicamente la classe dei negozianti, quella stessa classe che ora ingiustamente si vorrebbe gravare al di là di quello che è stabilito per gli altri regnicoli.

Stando adunque ai principi consacrati dallo Statuto e confermati coll'articolo 1 della legge in discorso, pare a me che questa tassa sia evidentemente eccessiva nella somma che è stata fissata dalla Commissione, ma che debba invece ritenersi nella stessa misura, cioè coll'aumento del terzo stabilito dall'articolo primo, e conseguentemente in soli centesimi 7 come porta l'emendamento Riccardi.

PRESIDENTE. Vi sono varie proposizioni, in prima quella della soppressione del 1° paragrafo dell'articolo 18.

Domando se questa proposta del deputato Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

SINEO. Domando la parola.

Credo che vi sia errore in qualche proposizione espressa da alcuno fra gli onorevoli preopinanti. Realmente i grandi negozianti usano la macchina cui si è accennato dalla Commissione; ma la usano per le circolari solamente: in quanto al copia-lettere, io ho per fermo che la maggior parte delle grandi case tengono i libri regolarmente, come prescrive il Codice commerciale.

Del resto, mi pare singolare che si voglia supporre un'infrazione all'articolo di legge che è in vigore: il Codice di commercio è preciso, esso porta all'articolo 20 che tutti i suddetti libri e fra quelli il copia-lettere, saranno tenuti regolarmente, senza intervalli in bianco e senza trasporti in margine, e vi sono sanzioni penali contro coloro che non li tengono in quella guisa; a cagion d'esempio, un negoziante fallito che non avesse il suo copia-lettere tenuto regolarmente secondo che prescrive quest'articolo, sarebbe reo di bancarotta ed incorrerebbe nelle pene stabilite dalla legge contro i bancarottieri. Qui non si tratta di discutere l'opportunità degli articoli del Codice di commercio; dobbiamo supporre che il Codice di commercio è osservato. Nello stato attuale della legislazione commerciale il distinguere i libri copia-lettere dagli altri libri, non è un gran favore per i negozianti, perchè quando un negoziante dovrà presentare questo libro in giudizio, incontrerà l'ostacolo di un'altra legge, quella cioè per cui nessun documento può presentarsi in giudizio se non è sottoposto al bollo.

MALAN. L'honorable député Farina ayant répondu à la plupart des objections qui ont été faites contre l'usage de ne pas faire timbrer les livres de commerce, j'avais renoncé à la parole, mais je dois répondre à l'honorable député Sineo qui vient de dire que les négociants honorables ne s'exposent pas aux risques qu'ils pourraient encourir en n'obéissant pas à la loi.

A cet égard je puis l'assurer que les neufs dixièmes des négociants de tout l'Etat se servent du copie de lettres sans le faire timbrer, et cela non-seulement par des raisons d'économie, mais parce que les fonctionnaires publics refusent d'apposer le timbre sur un livre dont les feuilles ne sont pas formées de papier gommé. Ceci est un fait qui est facile de vérifier. Les négociants donc voyant que la loi est inexécutable, s'exposent à tenir des livres qu'on ne peut produire en jugement.

Du reste, dans les faillites qui ont eu lieu jusqu'à ce jour on a pu se convaincre de la vérité de ce que j'avance. Personne cependant n'a pensé à s'en faire une arme contre eux.

Je crois donc qu'il est nécessaire d'introduire dans la loi un article qui dispense les négociants de l'obligation de faire timbrer les livres de commerce, car il est parfaitement inutile de maintenir une disposition à laquelle tout le monde se soustrait.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il primo paragrafo di questo articolo.

SELLA GREGORIO. Potrebbe mettere ai voti la massima, perchè io ho presentata una nuova redazione.

PRESIDENTE. Metterò ai voti la massima, se si debba fare una distinzione tra i registri copia-lettere e gli altri libri di commercio.

SINEO. Domando la parola. Io credevo veramente nell'interesse dei negozianti lasciare la cosa come erano, cioè aggravare meno gli altri registri e lasciare che questi fossero anche bollati, ma poichè vedo che tutti i negozianti che hanno preso la parola sono d'accordo nel desiderare di essere esenti, ed io credo che rappresenteranno il voto dei negozianti, quindi ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ora verrebbe la proposta del deputato Riccardi, la quale consiste nel ridurre a 7 centesimi la tassa del bollo che dalla Commissione viene proposta di 15.

DI REVEL. Io credo che convenga a questo riguardo cambiare la redazione in questo senso, che la Camera sul principio della legge non ha voluto ammettere la proposta della Commissione, la quale proponeva che si dicesse che l'aumento del bollo era portato da 5 centesimi a 7, ed ha voluto dire che vi sarà su di esso l'aumento del terzo. Se ora non si vuole ammettere di portare il diritto del bollo da 5 a 15 centesimi, tanto vale sopprimere l'articolo proposto, perchè allora resterà il diritto di 5 centesimi anch'esso aumentato del terzo, e così non s'introduce una disposizione speciale per i libri dei negozianti, mentre non si è introdotta per tutti gli altri atti soggetti al bollo. Coll'aumento del terzo essi verrebbero ad essere soggetti a 6 centesimi ed una frazione, e le frazioni contano come centesimi interi. Dicendo altrimenti, mi pare che si verrebbe a introdurre una locuzione speciale, colla quale non si esprimerebbe altro che quello che si è già detto.

Questo io lo dico solo per la regolarità della votazione di questa proposta, la quale però io non appoggio sicuramente, perchè credo che è abbastanza giustificata la giustizia di portare a 15 centesimi questo diritto sui libri dei negozianti.

BIANCHERI. Ha chiesto la parola per rispondere alle osservazioni dell'onorevole deputato di Revel.

Anche a me era sorta questa idea allorchè esaminai e confrontai l'articolo 18 dell'articolo 1, ma mi sono avvistato ben tosto che la soppressione dell'articolo su cui ora cade la discussione non poteva più essere compatibile dal momento che l'articolo 1 era già stato votato e non potevasi più per conseguenza fargli veruna aggiunta. Esso stabilisce il principio dell'aumento del terzo, ma si riferisce unicamente ai diritti stabiliti dal regio editto 5 marzo 1836, di modo che lasciando tale e quale è concepito, non si potrebbero più comprendere i diritti di bollo sui libri dei negozianti, stantechè questi diritti vennero stabiliti dalla legge del 1845.

Se all'articolo 1 dove è detto: i diritti stabiliti dal regio editto 5 marzo 1836, si fosse potuto ancora aggiungere e dalla legge del 1845, stava benissimo la soppressione intera dell'articolo presente; ma dal momento che l'articolo 1 non può riferirsi ai diritti di bollo dei libri dei negozianti, bisogna necessariamente, se si vuol tenere la stessa regola, che si lasci sussistere l'articolo attuale, ben inteso però sull'istesso piede, sull'istessa misura regolata dallo stesso principio che è sancito dall'articolo 1 della legge, cioè a dire che l'aumento di questi diritti di bollo non ecceda mai il 5 per cento.

PRESIDENTE. Il signor deputato Di Revel insiste nella sua proposta?

DI REVEL. La ritiro.

PRESIDENTE. Il deputato Di Revel avendo ritirato la sua proposta, debbo porre ai voti la diminuzione della tassa del bollo da 15 centesimi a 7.

MANTELLI. Per conciliare la cosa, io proporrei un altro emendamento. Invece di stabilire soltanto la tassa di 7 centesimi, oppure ritenere quella di 15, proposta dalla Commissione, si po-

trebbe, a parer mio, fare una distinzione tra libri e librai. Si è trovato che la tassa di 15 centesimi sarebbe troppo grave per quei negozianti che tengono libri di dimensione ordinaria, che invece sarebbe appena equa per quelli che tengono libri di estensione grandissima. D'altronde si potrebbero anche fare facilmente delle frodi usando dei libri che essendo d'incomodo, potrebbero recare degli sconforti. Quindi o a ciò evitare, si potrebbe fissare una diversa tassa, e seconda della diversa dimensione della carta.

Proporrei pertanto in questo caso, di notare la tassa proposta all'articolo 13 della Commissione a riguardo dei giornali, cioè stabilire che il bollo dei libri di commercio fosse fissato a centesimi 5 per quelli da cui dimensione non sia maggiore di 20 centimetri quadrati, e di centesimi 15 per quelli che avessero una dimensione maggiore. Mi pare che in questo modo si concilierebbero le diverse opinioni di diversi interessi.

RICCARDE. Mi permetto di osservare all'onorevole predominante che non vi è negoziante al mondo che tenga dei registri di una dimensione minore di 20 centimetri quadrati; quello è un piccolo foglio che non può fare a nessun caso del commercio. Perciò, o la Camera ha l'intenzione di abbassare questo diritto, e accogla la proposta che ho fatto io di 7 centesimi, o qualunque altra che le possa sembrare più conveniente, oppure lasci stare la proposta come è stata fatta dalla Commissione, perchè la variazione proposta del deputato Mantelli non potrebbe rimediare al male.

GASTINELLI. Io ripiglio in parte l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Thon di Revel, nel caso dal medesimo espresso; non perchè io non tenga conto dell'osservazione fatta dall'onorevole deputato Biancheri sullo stesso emendamento, ma perchè io ritengo che la legge deve sempre procedere, per quanto è possibile, in termini generali, ed è modo su tal criterio a rettificare quell'emendamento conformemente a ciò che la Camera già adottò all'articolo 2 della presente legge.

Crederei quindi doversi sempre in quel caso restituire la espressione del progetto ministeriale in questi termini: *per gli altri libri di commercio sarà pagato il diritto di bollo prescritto dalla legge del 17 giugno 1845, coll'aumento del terzo.*

BIANCHERI. Questo emendamento essendo in conformità dei principii, secondo i quali io appoggiai la proposizione del deputato Riccardi, mi riunisco di buon grado al **PRESIDENTE.** Si direbbe dunque: *i libri di commercio coll'aumento di un terzo, in conformità alle regie lettere patenti del 17 giugno 1845.*

DEMARCHE. Sarebbe a creder mio incompleta tal locuzione; bisognerebbe dire, dietro la regola stabilita dall'articolo 2 della presente legge: *sono aumentati di un terzo.* Un terzo porta una frazione di un centesimo intero; si direbbe dunque un centesimo intero.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Je m'oppose à cet amendement. La Chambre doit choisir entre la rédaction du projet ministériel et celle de la Commission; mais il ne serait pas rationnel d'admettre l'exemption accordée au registre copie de lettres par le projet de la Commission, et adopter ensuite le projet ministériel portant la simple augmentation du tiers sur les deux autres registres, parce que la Commission a cherché à compenser l'exemption accordée au copie de lettres par une augmentation sur le timbre des autres registres.

Il suit de là que si l'on donnait la préférence au projet

ministeri; il ministro ha detto che il timbre sui copia-lettere.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Gastinelli è appoggiata.

(È appoggiata.)
ORA DOMANDO AL DEPUTATO GASTINELLI SE ACCETTA LA PROPOSTA DEMARÉTI.

GASTINELLI. L'accetto.

GIANONE. A me sembra che tutto ben ponderato, il meglio sia di ritornare alla prima proposta del Ministero abbandonando in principio, cioè il primo paragrafo ed anche il primo alinea dell'articolo proposto dalla Commissione. Infatti qual è il motivo per cui si vorrebbe dispensare il libro copia-lettere dalla formalità del bollo? Egli è affine di non impedire ai negozianti di profittare dell'utile invenzione di quella macchina, merce cui le lettere si copiano in un istante. Ma, dico io, è questa la sola formalità a cui sia sottoposto il copia-lettere? O non havvi ancora l'altra formalità della numerazione e parafrasi del giudice di commercio? Se dunque non possiamo dispensare questo libro da entrambe le formalità, cioè del bollo e della parafrasi del giudice di commercio, tanto vale che le lasciamo sussistere tutte due, poichè col toglierne una sola, quella del bollo, ci priviamo di una certa entrata, ed intanto non otteniamo lo scopo che ci prefiggiamo. Ciò posto, sarebbe meglio sopprimere il primo paragrafo dell'articolo proposto dalla Commissione, secondo che proponeva da principio l'onorevole deputato Sineo, e modificare il primo alinea dell'articolo medesimo, onde il diritto non sia tanto gravoso. Dunque sarebbe meglio tornare alla prima proposta ministeriale, la quale mantiene il diritto del bollo per ogni specie di libri commerciali, ma lo riduce ad una tassa minore.

FARINA P. Io prego l'onorevole preopinante ad osservare essere impossibile applicare il bollo ai fogli sui quali si copiano le lettere colla macchina, perchè la qualità della carta è tale che, sovrappoendosi alla lettera che è di già scritta, questa vi resta impressa, e conseguentemente non è possibile che siffatti fogli siano preventivamente bollati: subito poi che la lettera è copiata in tal guisa, si mette in fascio, ed il negoziante, quando è obbligato a presentare il suo copia-lettere, allora fa trascrivere quella che deve produrre sopra un registro che tiene appositamente, e su cui fa apporre la verificazione. Ma che cosa succede da ciò? Ne avviene che siccome su mille lettere che scrive, a cagion d'esempio, un negoziante, non se ne trasportano sul registro che quelle poche che, od abbisognano o si prevede che possano abbisognare di essere presentate, cosiffatta imposta cagiona seccature ai negozianti, ma frutta ben poco alle finanze.

Ciò premesso, io non dubito di asserire esser conveniente che si dispensi dall'obbligo del bollo il copia-lettere, ma credo ad un tempo opportuno che si debba accrescere alquanto l'imposta stessa sugli altri registri onde ottenere un compenso di quella che si dovrebbe ricavare, ma che effettivamente non si ricava dal registro summenzionato.

Ripeterò poi che non si debbe perder di vista che la dimensione dei registri dei negozianti è di già enorme, e non ha limiti che nella lunghezza del braccio di chi vi deve scrivere.

Negli usi della vita comune niun si serve di quei grandissimi fogli di carta di cui si valgono i negozianti per i loro registri, ed io prego la Camera di non perder di vista questa condizione in cui sono i registri dei negozianti, ed allora si vedrà che è giusto di sottoporli alla tassa di 15 centesimi invece di 7.

GIANONE. Io non vengo perfettamente a consigliare la Camera a metterli in posizione di poter usare di quella macchinetta per copia-lettere. Ma io ripeto che non può ottenersi questo scopo, se si toglie solo la formalità del bollo pel copia-lettere: poichè rimosso quest'ostacolo, ne rimane un altro, quello cioè della numerazione o parafrasi del libro stesso dal giudice di commercio. Sussiste perciò sempre il mio argomento, che bisogna rimuovere ad un tratto le due difficoltà, le due formalità: se no, tanto vale il mantenerle entrambe.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal deputato Gastinelli.

(La Camera non approva.)

CHAPPELON. Je demande qu'on réduise à dix centimes le droit dont il s'agit. Puisque la Chambre a exempté le livre copie de lettres, il en restera deux qui produiront 20 centimes; comme en élevant le timbre actuel à 7 centimes, conformément à l'augmentation du tiers portée à l'article 2, on obtiendrait 21 centimes pour les trois livres indiqués par la loi de 1843; on voit que le tarif que je propose ne produirait qu'une diminution insignifiante d'un centime.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta di 10 centesimi invece di 15.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti.

(La Camera rigetta.)

Pongo ai voti adunque la redazione della Commissione.

(La Camera approva.)

Viene il terzo paragrafo così concepito:

« I libri di commercio, quantunque già in corso di scrittura od anche interamente scritti, in carta libera, saranno ammessi al bollo straordinario od al visto per bollo senza pagamento di ammenda, e mediante il solo pagamento del diritto dianzi stabilito, purchè siano presentati alla pubblicazione della presente legge. »

Il signor Sella aveva proposto un'aggiunta.

SELLA GREGORIO. L'aggiunta che aveva proposto parmi che non abbia che fare con questo paragrafo. Essa è stata accettata dalla Commissione, non so quando sia meglio discuterla.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti il paragrafo letto.

(La Camera approva.)

Viene ora la proposta del deputato Sella.

SELLA GREGORIO. Domanderò la parola soltanto per far osservare che questa redazione mi pare sia stata accettata dalla Commissione.

JACQUEMONT GIUSEPPE, relatore. Je ne m'oppose pas à l'admission de cet amendement, car je le trouve parfaitement juste. Les négociants qui ont payé le droit de timbre établi par la loi en vigueur à l'époque où ils ont acquitté le droit, doivent être autorisés à se servir de ces livres timbrés jusqu'à ce que les feuilles en soient remplies.

ARNULFO, commissario regio. Non per contrastare questa facilità al commercio, ma perchè mi pare che quest'aggiunta indurrebbe un'ineguaglianza fra i negozianti, io credo di dover rappresentare alla Camera che non è ammissibile l'aggiunta medesima; diffatti, colui che avesse un libro cominciato il giorno avanti la promulgazione della legge, e colui che avesse il libro sul suo termine nello stesso giorno, si trovano in posizione perfettamente contraria; uno pagherà il maggior diritto che la legge stabilisce, l'altro forse

per uno o due anni non lo proibirà. Io ravviso giusta che sottopponendosi questi libri cominciati al nuovo bollo, gli si tenga conto di quello che già hanno pagato, ma che per stabilire un eguale trattamento fra i negozianti, possessori di libri, tutti debbano assoggettarsi nuovamente alla formalità del bollo dopo la presente legge.

FARINA P. Oltre alle ragioni addotte dal commissario regio, ve n'è un'altra: se si lascia questa facoltà, ognuno può aggiungere al suo libro, che già possiede, dei fogli col bollo di 5 centesimi.

Voci. È impossibile, i libri sono parafrati e numerati.

FARINA P. Se sono già parafrati, non vi è opposizione a questo riguardo; ma ove questa parafrasi si lasciasse campo a farla, perchè non si può immediatamente mettere in attività la legge, e mentre la legge sta per attivarsi non si può proibire i proprietari di portare i libri a bollare, ne verrebbe necessariamente che per qualche anno il diritto di 15 centesimi non si percepirebbe, perchè dal momento che non sia passata la legge dalla Camera, potrebbero prendere fogli col bollo da 5 centesimi ed unirli ai libri, li farebbero parafrare e durerebbero con questo libro per mesi e mesi.

JACQUEMONT GIUSEPPE, relatore. Il n'est pas possible d'augmenter le nombre des feuilles, parce que chaque feuille du livre a du être cotée et paraphée par un des juges du tribunal de commerce à teneur de l'article 19 du Code.

FARINA P. Mi pare che il signor relatore non abbia intesa la difficoltà che ho fatta, cioè che il presidente del tribunale di commercio non può rifiutarsi adesso, fino a tanto che questo progetto non sia divenuto legge, di parafrare i libri che gli siano presentati da un commerciante. Ora il commerciante potrebbe attualmente portare dei libri col bollo da 5 centesimi; ed il signor presidente è obbligato a parafrarli e porre il bollo da 5 centesimi invece di 15.

SELLA GREGORIO. Io rispondo al signor Farina che non si tratta di parafrare dei libri nuovi. Il mio emendamento non concerne che i libri in corso di scritturazione che hanno già il bollo da 5 centesimi. La cosa è diversa. Se i libri sono parafrati non si può aggiungere loro alcun foglio. Del resto ritiro questa mia aggiunta per le buone osservazioni fatte dal signor deputato Arnolfo, purchè in contraccambio sia accettata l'altra proposta che aveva fatta, la quale consiste in dire:

« Sarà rimborsato ai negozianti il prezzo del bollo del registro copia-lettere per i fogli bollati che saranno ancora in bianco nel tempo della pubblicazione della presente legge. »

Questa è una giustizia che deve essere fatta, perchè se il copia-lettere non viene dispensato dal bollo, conviene rimborsare i negozianti per i fogli in bianco che ancora esistevano all'epoca in cui verrà in esecuzione la legge.

PRESIDENTE. Non potrei accedere ad un ritiro condizionale della sua proposta. Bisognerebbe che ella ritirasse l'emendamento, e quindi ne proponesse un altro.

SELLA GREGORIO. Io lo ritiro, nel caso la Commissione voglia accettare questa seconda proposta che ho fatta.

PRESIDENTE. Dunque non lo ritira.

SELLA GREGORIO. Lo ritiro in questo caso.

ARNOLFO, commissario regio. Se si tratta di tener conto del diritto di bollo già pagato per i registri che sono colla presente legge tuttavia soggetti al bollo, non vi può essere difficoltà, come ho già accennato; ma quanto al rimborso dei diritti di bollo dei copia-lettere, mi pare non possa ammettersi, trattandosi di diritto che è già definitivamente pagato, e che colla presente legge sono i copia-lettere esenti dal diritto di bollo per l'avvenire.

PRESIDENTE. La proposta del deputato Sella è così concepita:

« Sarà rimborsato ai negozianti il prezzo del bollo del registro copia-lettere per i fogli che saranno ancora in bianco nel tempo della pubblicazione della presente legge. »

Come vedono è una redazione affatto indipendente da questo paragrafo che ora si sta discutendo, perchè si riferisce al rimborso del prezzo del bollo dei registri copia-lettere che secondo la votazione già seguita, sarebbero stati esclusi, stabilirebbe, cioè, una specie di conto tra l'azienda del bollo e i negozianti, per cui questi verrebbero ad essere creditori verso la medesima.

JACQUEMONT GIUSEPPE, relatore. La Commissione s'oppose à l'amendement de monsieur Sella.

DI REVEL. Io desidero di presentare alla Camera alcune spiegazioni che faranno forse vedere che l'aggiunta proposta dal deputato Sella è assolutamente inutile.

L'articolo 18 stabilisce nella prima parte che: « Il registro copia-lettere dei negozianti è dispensato dall'obbligo del bollo. »

La seconda parte dice: « Il bollo degli altri libri di commercio è fissato a 15 centesimi per ogni foglio. »

Tutto questo provvede per l'avvenire, provvede per il giorno in cui la legge sarebbe in vigore.

La terza parte poi di questo stesso articolo dice: « I libri di commercio, quantunque già in corso di scritturazione od anche interamente scritturati in carta libera, saranno ammessi al bollo straordinario od al visto per bollo senza pagamento di ammenda, e mediante il solo pagamento del diritto dianzi stabilito, purchè siano presentati alla formalità nel termine perentorio di quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge. »

Come vede la Camera si stabilisce che nell'avvenire sarà esente il copia-lettere dal bollo, che gli altri due registri dei negozianti pagheranno 5 centesimi, quelli poi che finora non pagarono niente, che erano già cominciati in carta libera, se venissero presentati al bollo a termine della legge attuale, dovrebbero pagare il diritto di dimensione della carta, cioè una lira e 20 centesimi per ogni foglio, e dovrebbero di più pagare un aumento di 25 lire.

Ora il progetto della Commissione fa loro un favore, è una specie d'indulto che dà a tutti quelli che trovansi in contravvenzione, dando loro la facoltà di venire a pagare il diritto a norma della legge attuale, cioè di 15 centesimi, a vece di pagare una lira e 20 centesimi per ogni foglio. Io credo che l'aggiunta proposta dal signor Sella non abbia a che fare in questa disposizione.

PRESIDENTE. Conviene che la Camera rifletta che sono due le proposte del signor Sella, la prima era in questi termini:

« I libri di commercio bollati in conformità della legge anteriore, che all'epoca dell'osservanza della presente legge già si trovassero in corso di scritturazione, non saranno soggetti a veruna soprattassa di bollo. »

A questa proposta il signor relatore aveva fatta precisamente l'osservazione che venne ora facendo il signor Di Revel, dicendo che l'ultimo paragrafo che abbiamo votato riguardava solamente i libri che si trovavano in carta libera, e quindi non quelli che erano già stati sottoposti al bollo, per i quali pareva, secondo l'intenzione della Commissione, che siccome erano stati sottoposti al bollo durante una legge prima vigente, per non far retroagire la presente legge, non dovessero essere sottoposti a verun'altra tassa. Però il signor commissario regio fece quest'osservazione, che ciò a-

verrebbe introdotta una disuguaglianza tra i varii negozianti, perchè al giorno d'oggi quello che si trovava ad avere un libro, il quale avesse ancora molti fogli in bianco bollati, secondo la legge anteriore si trovava in condizione migliore di quello il quale invece doveva incominciare, quest'oggi il suo libro. Dopo queste osservazioni, il signor Sella ritirò la sua proposta di aggiunta, ma ritirandola diceva che egli non altrimenti la ritirava, se non in quanto che fosse dalla Commissione accettata quest'altra aggiunta che aveva pur presentata, e di cui di nuovo do lettura:

« Sarà rimborsato ai negozianti il prezzo del bollo del registro copia-lettere per i fogli che saranno ancora in bianco nel tempo della pubblicazione della presente legge. »

Con questa proposta il deputato Sella crea un diritto di credito ai negozianti per quei fogli bianchi del registro copia-lettere che avessero ancora.

DI REVEL. Io comprenderei che verrebbe a darsi questo diritto ai negozianti di farsi rimborsare quanto hanno pagato per il bollo, se si obbligassero a far di nuovo bollare i loro libri, e non si tenesse conto del primo bollo; ma siccome questi libri non sono più soggetti a verun'altra tassa in avvenire, io domando, se per pochi centesimi che avranno pagato per questi copia-lettere si dovrebbe venire a fare una questione di dare e di avere. Mi pare che essa sia una cosa di così poca entità che non vale la pena di occuparsene, tanto più che è consentaneo alla giustizia, perchè, ripeto, se si trattasse di obbligarli ad un altro bollo, allora capirei che si potrebbe domandare una restituzione; ma nel caso nostro io non lo crederei neppur giusto.

PRESIDENTE. Farò osservare alla Camera che da quanto si è detto pare risultare che questi registri copia-lettere in generale non siano bollati.

SELLA GREGORIO. Vi saranno molti che non li tengono bollati, ma molti altri li fanno pure bollare.

PRESIDENTE. Domando se la proposta del deputato Sella è appoggiata.

(Non è appoggiata.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

FARINA P. Domando la parola.

Io credo che in seguito a quest'articolo sia necessaria una spiegazione: essa riguarda il diritto che si deve pagare per i libri già bollati, perchè l'ultimo alinea dell'articolo è così concepito:

« I libri di commercio, quantunque già in corso di scritturazione, od anche interamente scritturati in carta libera, saranno, » ecc.

Il secondo caso contempla i libri non bollati, ma il primo caso è quello dei libri di commercio che si devono credere regolarmente tenuti, cioè tenuti in carta bollata.

Ciò posto, domando io, essendo sottoposti al visto per bollo straordinario, questi libri dovranno pagare l'intero diritto di centesimi 15? Questo mi sembrerebbe ingiusto, mi pare che questi non debbano pagare che la diversità del diritto che vi è tra i 5 ed i 15 centesimi.

Ora mi sembra opportuno che con una dichiarazione almeno, o meglio anche con un'aggiunta, si specifichi la cosa per togliere un equivoco, perchè l'equivoco nascerebbe naturalmente dall'espressione della legge che obbligherebbe a pagare l'intero diritto; mi sembra perciò che si potrebbe aggiungere un alinea, nel quale si dicesse che « per i libri di commercio già bollati con un bollo a 5 centesimi non si percepirà all'epoca del visto per il bollo che il diritto di 10 centesimi per ciascun foglio. »

DI REVEL. Io prego l'onorevole Farina di osservare che la disposizione di questo paragrafo concerne quei libri che già sono in corso di scritturazione, o già interamente scritturati in carta libera.

FARINA P. No! no!

DI REVEL. Dalla locuzione mi pare almeno che sia così.

MALAN. D'après ce que vient de dire l'honorable rapporteur, je crois devoir inviter la Chambre à bien réfléchir avant d'obliger les négociants à présenter aux magistrats des livres contenant le détail de toutes leurs opérations pour les faire timbrer. Je suis persuadé qu'une telle disposition serait très-désagréable pour ceux qui y seraient sujets, car leurs livres pourraient rester six, sept, huit jours même à la disposition de tous les employés du tribunal.

Una voce. Non si tratta di questo.

MALAN. Il s'agit précisément de cela, car monsieur le rapporteur a proposé de soumettre à un second timbre les livres déjà écrits. Pour cette opération, il faut les porter au tribunal où ils restent pendant plusieurs jours à la discrétion des employés. Je demande si ce n'est pas là un très-grave inconvénient, et si cette question ne mérite pas d'être examinée sérieusement.

ARNULFO, commissario regio. I registri non debbono essere trasmessi al tribunale, bensì presentati all'ufficio del bollo od al visto per bollo; quindi coerente a quanto dissi precedentemente, io appoggio l'opinione dell'onorevole deputato Farina, proponendo l'aggiunta in questi termini:

« I libri già bollati in corso di scritturazione saranno bollati mediante il solo supplemento del diritto di bollo fissato dalla presente legge. »

Quanto poi al modo di provvedere che i registri dei negozianti non siano esaminati all'ufficio del bollo, e che siano presto spediti, sarà oggetto di un regolamento, mediante il quale si dirà, per esempio, che i negozianti potranno suggerire tutte le parti del libro che sono scritturate in modo che non le possano leggere.

Si potrà anche stabilire che non si apponga materialmente il bollo, ma che per tali registri in corso si faccia un'annotazione in fine, colla quale s'indichi il numero dei fogli che contano, il che potrà in conseguenza agevolare di molto la spedizione, e non incagliare il commercio, ciò che importa al Governo onde evitare ogni inconveniente che ne potrebbe derivare, ma ripeto che giustizia vuole che per i diversi negozianti vi sia un eguale trattamento; quindi insisto nella già manifestata opinione.

PRESIDENTE. Sarà necessario di fissare un termine.

Una voce. Quattro mesi.

PRESIDENTE. Prego il signor deputato Arnulfo di spiegare la sua idea.

ARNULFO, commissario regio. Potrebbe essere, a prendermi, così formulato:

« I libri in corso di scritturazione già bollati secondo la legge anteriore non andranno soggetti che al supplemento del diritto, se verranno sottoposti alle formalità del nuovo bollo entro il suddetto termine di quattro mesi. »

GIANONE. Se non erro, la seguente redazione potrebbe soddisfare alle intenzioni spiegate dai varii preopinanti:

« I fogli in bianco dei libri già bollati, a termini della precedente legge, verranno sottoposti ad un nuovo bollo, a termini della legge presente, mediante un'aggiunta di centesimi 10 per ogni foglio. »

JACQUEMOND GIUSEPPE, relatore. Il faudrait ajouter:

« A datare dal 1° agosto, » epoca in cui sarà messa in esecuzione la legge.

PRESIDENTE. Convien naturalmente che si metta un termine entro il quale si debba adempiere tale formalità.

FARINA P. Mi pare che questa redazione possa soddisfare a tutti:

« Per i libri in corso di scritturazione già bollati sarà tenuto conto del diritto già percepito, purché i fogli in bianco siano presentati al visto pel bollo nel termine di mesi quattro dalla data della presente legge. »

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Cette rédaction ne me paraît pas assez précise, parce qu'il faut exprimer depuis quelle époque le supplément de droit sera dû. Suivant ce système, il devrait être payé pour toutes les feuilles blanches qui seraient remplies à dater du premier août, mais il faudrait l'expliquer plus clairement.

FARINA P. Dico: « Purché i fogli in bianco siano presentati al visto per bollo nel termine di quattro mesi, » ecc.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Toute la difficulté se réduit à ces termes: il faut savoir si, à dater du premier août, les négociants devront porter leurs livres aux bureaux du timbre pour les soumettre à la taxe nouvelle de 15 centimes, ou si les ayant fait timbrer antérieurement à 5 centimes, selon la loi de 1836, ils sont dispensés, pendant qu'il y a des feuilles en blanc dans leurs livres, de se soumettre à l'exécution de la nouvelle loi. Cette question ayant été soulevée dans le sein de la Chambre, il est de toute nécessité de la résoudre, et si la Chambre adopte la première alternative, la proposition de l'honorable député Farina tendant à ce que les négociants qui ont déjà fait timbrer leurs livres ne payent que 10 centimes, est parfaitement juste; mai elle devient complètement inutile si la Chambre incline pour la seconde alternative.

Ainsi la Chambre fera très-bien de se prononcer sur cette question pour que les agents domaniaux sachent quelle marche ils doivent suivre.

FARINA P. Allora io redigerò in questo modo:

« I fogli in bianco dei libri già bollati verranno assoggettati al pagamento del supplemento del diritto dalla data della presente legge, purché sieno presentati al visto pel bollo nel termine di quattro mesi dalla data medesima. »

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Quoique je ne sois pas d'avis d'adopter cet article, cependant il me paraît qu'il aurait plus de précision s'il était rédigé de cette manière:

« Les livres déjà timbrés sont assujétis dès le premier août pour toutes les feuilles en blanc à un droit de 10 centimes, et ils auront 4 mois pour acquitter ce droit supplémentaire. »

PRESIDENTE. Secondo la dichiarazione fatta dal relatore, la redazione sarebbe nei termini seguenti:

« I libri già bollati secondo il prescritto della legge anteriore saranno sottoposti al bollo secondo la legge presente per quei fogli che rimanessero in bianco alla data del 1° agosto: però sarà loro tenuto conto del diritto già pagato per fogli medesimi qualora ne facciano la presentazione entro il suddetto termine di quattro mesi dalla data della presente legge. »

MARAN. Il est évident que si l'on veut appliquer cette disposition aux livres tenus par les négociants, il faut aussi l'appliquer à tous les registres qui sont contemplés par les articles précédents.

Il y a une quantité de registres qui devraient être assujétis à cette loi. Il faut adopter pour tous une seule règle et une seule mesure. On l'effet rétroactif s'étendra à tous les registres, ou il ne s'étendra à aucun. (E giusto!) Je ne veux pas revenir sur ce que je disais à propos de la disposition

qui obligerait les négociants à laisser pendant plusieurs jours leurs livres à la merci des employés des tribunaux. Je dirai seulement que ces livres étant déjà écrits, la mesure serait tellement odieuse, que je suis persuadé qu'aucun négociant ne voudrait s'y soumettre. (Oh! oh!), et qu'ils préféreraient payer l'amende.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'emendamento d'aggiunta.

(Non è approvato.)

Viene l'articolo 19 del progetto così concepito:

« Gli impiegati ed i preposti delle dogane e gabelle dello Stato sono incaricati, nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale eseguitamento delle leggi sul bollo, e di fermare, occorrendo, i verbali delle relative contravvenzioni. Essi non potranno rilasciare, vidimare o dare corso a veruna bolla od altro recapito doganale per tutti i carichi di merci, i quali a mente delle leggi devono essere accompagnati da polizze di carico o da lettere di vettura, ove non risulti loro che tali polizze o lettere trovinsi estese sovra la carta prescritta dal numero 11 dell'articolo 4 dell'editto 5 marzo 1836.

« Dovrà ciò non ostante avere luogo la pronta spedizione delle bolle ed il libero corso delle merci, malgrado la mancanza o la irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purché venga contemporaneamente pagato alla dogana di frontiera, cioè se le merci provengono dall'estero, il semplice diritto di bollo dovuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dall'interno, oltre tale diritto anche l'amenda di lire venticinque. »

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Les orateurs qui ont attaqué l'article 5 de la Commission ont dit que le système qui en est la base pourrait être suppléé par des peines plus sévères contre les infractions à la loi du timbre. La suppression de cet article 5 a mis la Commission dans la nécessité de recourir à une pénalité plus rigoureuse que celle qui est établie dans la loi du 5 mars 1836. J'ai l'honneur de proposer un article additionnel ainsi conçu, qui deviendra l'article 13:

« Art. 13. Le contravvenzioni agli articoli 5 e 10 saranno punite con una multa del 10 per cento della somma espressa nel recapito cadente in contravvenzione, qual multa non potrà in verun caso essere minore di lire 51, né maggiore di lire 500.

« Per tutte le contravvenzioni al disposto della presente legge, per le quali non si è stabilita una speciale sanzione penale, saranno applicate le ammende o multe rispettivamente portate dal regio editto del 5 marzo 1836.

« La multa sarà pagabile senza ripetizione per una metà dal traente o dal debitore, e per un'altra metà dal possessore dell'effetto commerciale, o dal creditore, i quali però sono solidari verso le finanze. »

PRESIDENTE. Domando al signor relatore se questa sua proposta va dietro od avanti all'articolo or da me letto.

JACQUEMOUD GIUSEPPE, relatore. Il doit la précéder.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo d'aggiunta proposto dalla Commissione che verrebbe tosto dopo quello testè votato.

(La Camera approva.)

Ora viene l'articolo 19 che ho già letto.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

(La Camera approva.)

Leggo l'articolo 20:

« Gli impiegati presso gli uffici di pubblica sicurezza, ai quali è dato l'incarico di vidimare i fogli di via, o le let-

tere di vettura, di cui, a termini delle regie patenti 10 luglio 1855 e 21 luglio 1846, devono essere muniti i conduttori delle diligenze, velociferi, celerifere ed altre vetture pubbliche della prima categoria contemplate nell'articolo secondo di dette patenti 21 luglio 1846, non potranno procedere a tale vidimazione, salvo sui fogli aventi il bollo prescritto dal numero 11 dell'articolo quarto dell'editto 5 marzo 1856, e dall'articolo 5 del manifesto camerale 31 maggio 1856.»

(È approvato.)

« Art. 21. L'amministrazione dei beni della Corona, degli appannaggi e dei dovieri cessa di essere esente dall'obbligo dell'uso della carta bollata.

« Sono parimente aboliti tutti i privilegi d'esenzione dal diritto di bollo di cui possono aver finora goduto alcune provincie, comuni, corporazioni, amministrazioni o società per qualsiasi titolo.»

CAVALLI. Coll'articolo or ora letto, e con tutte le leggi di finanza sin qui presentate si dichiara e si pone in fatto che tutti i privilegi o le eccezioni di qualunque sorta, e specialmente quelli della Valle Sesia, dell'Ossola e della Riviera d'Orta sono aboliti. Perdonate, o signori, se io, deputato dell'Ossola, debbo contraddire a questa pretesa, ed oppugnarla con tutta quella forza che somministra un'intima convinzione, un imperioso dovere. Ed io ben penso che la Camera, in una così grave e così difficile questione, in cui si tratta di poverissime popolazioni, non vorrà emettere un giudizio senza sentire le parti: io penso che, penetrata della difficile posizione in cui si trovano i deputati di quei luoghi, vorrà benignamente ascoltarli, non ostante qualunque contraria prevenzione: io penso in fine che questa questione, ora senza ambagi suscitata, dal signor ministro di finanze, verrà trattata con quella maturità di consiglio che hanno diritto di aspettarsi quei poveri montanari, prima di essere spogliati di quelle cose di cui sono in pacifico possesso da cinquecento anni. Incoraggiato da una tale persuasiva, io entrò a parlarvi della provincia che rappresento, e di quelle cose che io credo militare a suo favore.

La provincia dell'Ossola, stanca dell'instabile e debole dominazione dei conti di Biandrate, del comune e dei vescovi di Novara, e pressata sempre più dalla teutonica prepotenza, proponeva la propria dedizione a Giovanni Galeazzo Visconti conte di Virtù, con che le fossero garantite diverse condizioni, e specialmente con che gli uomini di quella provincia fossero per sempre immuni da qualunque siasi imposizione, e solo tenuti di pagare 700 fiorini all'anno. Il Visconti, previe alcune trattative, accettava l'offerta degli Ossolani, e la relativa convenzione veniva consegnata in pubblico istromento il 19 marzo 1331; istromento che si vede stampato in forma autentica nell'opera intitolata: *Cenni statistico-storici della valle di Vegezzo*, tomo terzo, pag. 164, e ch'io ebbi l'onore di deporre al banco del signor presidente.

Questi patti corrispettivi e deditizi furono in seguito riconosciuti e confermati, e non sempre senza altri pecuniari e vistosi sacrifici, con altrettante regie provvidenze, che si vedono stampate nel citato volume, dai duchi di Milano, dai re di Spagna e dagli imperatori di Alemagna, ed ebbero la piena e non mai interrotta esecuzione, tanto prima che dopo la cessione dei luoghi fatta dall'imperatrice Maria Teresa d'Austria ai Reali di Savoia nell'anno 1745. Anche il Governo napoleonico rispettava le principali immunità ossolane, ed il Re Vittorio Emanuele con regio biglietto dei 4, e reso pubblico con manifesto camerale dei 7 marzo 1815, le confermava in ogni sua parte.

Solo in questi tempi di universale libertà e fratellanza si

pretese di abolire queste secolari immunità, appoggiandosi a diverse ragioni, per avventura più speciose che vere.

Si oppone in primo luogo che ogni provincia, ogni comune dello Stato potrebbe forse disotterrare vecchie pergamene del medio evò per rivendicare a suo favore delle esenzioni e delle immunità. Ma io rispondo, o signori, che le immunità dell'Ossola partono da un contratto corrispettivo, e vantano l'intemerata e non interrotta osservanza di cinque secoli. Qui non si tratta di disotterrare ciò che è sepolto, ma bensì di seppellire ciò che vive ancora. L'attuale possesso costituisce per sé solo un titolo che non potrebbe essere discosciuto senza ledere tutti i principii di giustizia e tutte le leggi patrie che ci hanno sin qui governati, senza distruggere quegli stessi principii che voi stessi, o signori, riconosceste anche in questi giorni in cui dichiaraste che i diritti acquisiti dagl'impiegati, le acquistate posizioni vogliono essere rispettate. Del resto, che ne addiverrebbe se tutto ciò che vanta tuttora una verde osservanza dovesse essere abolito, per ciò solo che parte da un'antica origine? Egli è appunto ciò che ha l'osservanza, la sanzione dei secoli che vuol essere rispettato, o che per lo meno non vuol essere intaccato senza gravi cagioni e maturo esame. Le esenzioni che partivano dal favore, dal privilegio, caddero successivamente; ma quelle che hanno la loro origine nel diritto, nella natura stessa dei luoghi, nella necessità, sfidarono i tempi, sfidarono tutte le mutazioni e persistettero imprescrittibili. Tali sono le immunità ossolane; tali le immunità in generale favorevoli al povero, dappoichè il povero non ha mai avuto, nè ha privilegi.

Si oppone in secondo luogo che le immunità di cui godono alcune provincie sono contrarie alle precise disposizioni contenute nell'articolo 25 dello Statuto, il quale vuole che tutti indistintamente i cittadini concorrano ai pesi dello Stato in proporzione dei propri averi. Ma io rispondo che lo Statuto non poteva, nè può ledere i propri diritti, e spogliare i popoli di quelle esenzioni acquistate a titolo oneroso, e delle quali si trovano nel verde possesso immemorabile. E tanto è vero che lo Statuto fu da tutti noi considerato qual dono, qual solenne beneficio concesso dal principe ai suoi sudditi, e non mai qual legge di spogliazione e di fiscale applicazione che le immunità dell'Ossola furono rispettate non ostante la pubblicazione dello Statuto stesso. Del resto, perchè si vuole incominciare ad applicare l'articolo 25 dello Statuto a poverissimi paesi quali sono quelli dell'Ossola? Perchè si vuol ciò fare senza prima accertarsi che l'Ossola paga a quest'ora in proporzione dei propri averi, più ancora dei propri averi? Perchè a nome di uno Statuto che dovrebbe essere da tutti ravvisato qual simbolo di pace e di libertà, si vuol portare lo scompiglio, la rovina fra popoli che a quest'ora muoiono poco meno che di fame? Lo Statuto, a mio senso, con quell'articolo intese a togliere i molti privilegi dei ricchi e delle persone potenti; ma non già quelle secolari immunità, senza delle quali dei poveri popoli non possono esistere. Io lo ripeto, o signori, non vidi mai di qual colore siano i privilegi del povero; non ne vidi mai alcuno; e non pertanto vedo i primi colpi rivolgersi precisamente alle provincie più miserabili, come se esse fossero la causa delle presenti nostre strettezze, come se esse potessero dare quello che non hanno, come se non concorressero a quest'ora in proporzione dei propri mezzi, e più ancora dei propri mezzi.

Ci si dice che molti luoghi poveri quanto l'Ossola pagano non pertanto le imposte come tutti gli altri. Questo io non lo nego: ma credo essere un errore, una grave piaga della so-

cià che non può medicare con un altro errore, coll'aprire un'altra piaga. Mirate, o signori, le valli di Cannobio, di Strona, dell'alto Biellese, di Aosta, ecc. ed ovunque vedrete squallore, e poco meno che silenzio di morte. E questo perchè? Perchè sono quei popoli schiacciati sotto il peso delle imposte; perchè hanno un verme roditore che succhia ogni principio di vita. Volete voi fare altrettanto dell'Ossola e della Vallesesia? Che guadagnerà lo Stato quando quelle popolazioni saranno ridotte alla metà, quando quei luoghi ora popolosi saranno ridotti allo squallore del deserto? Invece di prendere ad esempio gli altri poveri paesi di montagna per aggravare l'Ossola e Vallesesia di tutte le imposte, si dovrebbe imparare da queste come si dovrebbe procedere a riguardo di quelli. Anche quei luoghi si farebbero allora popolosi e prosperi, e lo Stato, a vece di perdere, acquisterebbe di più col poco pagato da molti, che col molto pagato da pochi. È il sistema delle nostre imposte che bisogna correggere se si desidera l'osservanza dell'articolo 25 dello Statuto, e non chiamarsi soddisfatti di un'uniformità che ingiustamente si confonde coll'uguaglianza. Allora solo si potranno abolire le immunità dei luoghi, o, per meglio dire, allora solo quelle che ora chiamansi immunità o privilegi, saranno invece conseguenza di una saggia legislazione, di un'intelligente ed imparziale applicazione.

Si suppone essere contrario a giustizia che le altre provincie dello Stato paghino per quelle che sono attualmente immuni, e si invoca di nuovo la magica parola *uguaglianza* di diritti e di doveri. Per rispondere a quest'obiezione mi si permetta un paragone: si supponga che la provincia di Torino, per esempio, paghi l'annua imposizione di lire cinquecento mila; si supponga che nelle attuali strettezze dello Stato offra e paghi essa il capitale di dieci milioni, corrispondente a detta annua quota, con patto di non essere più imposta per l'avvenire. Chi potrebbe allora dire con ragione che l'immunità di questa provincia torna a danno delle altre? Chi potrebbe sostenere quella legge che ne proclamasse l'abolizione? Chi invocare l'uguaglianza dei doveri e dei diritti? Uguali ragioni militano per l'Ossola che diede la propria autonomia e vistose somme per essere per sempre immune dalle imposizioni. Del resto, lungi da voi l'idea, o signori, che l'Ossola ripugni per sistema dal concorrere ai pesi dello Stato in proporzione dei propri mezzi: essa paga a quest'ora il sale, il tabacco, i diritti di successione e di finanza come tutti gli altri paesi; paga il balzello della carta bollata per tutti gli atti e contratti eccedenti a lire duecento; paga un diritto fisso d'insinuazione, non inferiore, stante la tenuità dei contratti, al diritto proporzionale degli altri luoghi; paga un annuo canone corrispondente all'imposta prediale; paga un dazio sul consumo del vino al minuto, e pagherà infine rassegnata anche le nuove imposte, se pure le calamitose circostanze dello Stato esigono da lei questo estremo sacrificio. Se essa non può fare di più, chi potrebbe o vorrebbe imputarglielo a colpa, od a malavoglia di pagare? Voi, o signori, non potete pretendere da quelle miserabili popolazioni l'impossibile; esse non potrebbero sottostare senza perire a pesi maggiori. E difatti come potrebbero d'un tratto sottostare a tutte le imposte? Se le provincie ricche si dicono impotenti all'aumento di un terzo, come poi le provincie le più povere potranno sopportare l'aumento dei tre terzi, ossia del totale? Sì, o signori, nella provincia d'Ossola non si tratta solo di aumentare le imposte, si tratta di introdurre di nuovo aumentate di un terzo.

Quale scompiglio, quale rovina debba produrre simile sistema, è facile ad immaginarselo; nè io certo stupirei se

fosse seguito da tutti gli incomposti atti della disperazione, e persino da una profonda avversione agli ordini costituzionali introdotti collo Statuto. Ma lo spero che non arriveremo a questo doloroso estremo; lo spero che la giustizia e la povertà di quei luoghi saranno rispettate.

E difatti è noto a tutti che quei montuosi territori non danno con che vivere ai loro coltivatori per più di tre mesi. È noto a tutti che la rapacità di quei fiumi, le brine ed i geli prematuri, i venti e le bufere frequenti ed impetuose distruggono il più delle volte anche quel poco che la terra, inaffiata dai sudori, produce. Or dunque come mai il coltivatore ossolano può dare allo Stato una porzione di quel prodotto che non è sufficiente per alimentare se stesso? Tenetelo per fermo, o signori, un'imposizione qualunque su quei terreni, o su quei popoli, avrà per finale risultato l'abbandono dei terreni stessi; avrà per finale risultato la solitudine, il deserto. Per stabilire un'assoluta uguaglianza di pesi bisognerebbe anche istituire un'assoluta eguaglianza di vantaggi; bisognerebbe che vi fosse ovunque parità di circostanze, bisognerebbe, a meglio dire, che le sterili balze delle montagne fruttificassero come gli ubertosi campi delle pianure. Dateci il vostro sole ed il vostro suolo, e noi pagheremo per voi.

Mi si risponde: io lo so che le imposte sono appunto regolate sul reddito, e che i luoghi poco fruttiferi sono anche poco gravati. Ma io dico, in primo luogo, che le imposte indirette gravitano ingiustamente sulle persone, e non sui redditi tanto sul povero, come sul ricco; dico, in secondo luogo, che il reddito non è imponibile, almeno a mio senso, se non sulla quota che eccede il bisogno del coltivatore, dico che appunto perchè non danno questo eccedente i terreni delle montagne, e più quelli dell'Ossola, non sono imponibili; dico finalmente che pretendere un'imposta sui fondi di colui che dopo averli coltivati tutto l'anno non ricava il vitto bastevole per tre mesi è pretendere l'impossibile. Le teorie vogliono essere consentanee alla natura delle cose: le leggi devono adattarsi ai luoghi, e non i luoghi alle leggi, se pure non si vuole sovvertire ogni ordine sociale, se pure non si vuole alienare dal nativo suolo l'intera popolazione delle montagne e più dell'Ossola.

Si oppone ancora che lo Stato è una società nella quale ciascuno deve concorrere coi propri mezzi, e che una provincia non può altrimenti liberarsi da questo concorso, che separandosi dalla società stessa. Questo ben sia, o signori; ma in questa società, se tutti devono concorrere ai pesi nell'uguale proporzione, ragion vuole che tutti in egual proporzione devono pur essere partecipi degli utili.

Or bene, questo è quello che io non credo avvenire per rapporto all'Ossola. In queste montagne non vi sono strade, non scuole o pubblici stabilimenti, non ospedali, non commercio di sorta; insomma, niente di quanto possa giovare al pubblico o conservare nel paese quel danaro che si paga pel paese. Tutto vi è esportato, e ciò tanto più dacché l'Ossola non ha alcun rapporto commerciale col Piemonte e colla capitale del regno, dacché le strade, le acque, le abitudini, le relazioni inveterate la porterebbero verso quella Milano dalla quale gli avversi destini d'Italia la tengono disgiunta; dacché l'unica strada dell'Ossola, la strada reale del Sempione, per la prepotente concorrenza del Moncenisio, si lasciò miseramente deperire per modo che può quasi dirsi distrutta, a sommo danno di quei poveri abitanti; dacché il trattato del 1834, che l'Austria volle ristabilito dopo l'ultimo disastro di Novara, finisce di rovinare intieramente quella provincia, la più lontana e la più segregata dello Stato. Se dunque l'Ossola non può partecipare degli utili in eguale pro-

porzione degli altri luoghi, perchè dovrà sottostare ai pesi come gli altri luoghi? Come potrà sottostare a quei pesi che sono assolutamente superiori alle proprie forze? Che se pure ciò si volesse, se si ponessero quei popoli nell'alternativa o di soggiacere ai medesimi, o di sortire dalla società dello Stato, essi avrebbero a decidere fra la morte e l'abbandono, e deciderebbero.

Ma mi si dice che l'Ossola, tuttochè non sia paese fertile e prospero, tuttavia presenta più agiatezza di quella che non vi è in molte altre parti dello Stato. Se questo fosse, ne deriverebbe, o signori, dacchè gli Ossolani non trovando con che vivere nel proprio paese sterilissimo, si spandono in tutte le parti d'Europa per guadagnarsi quel pane che loro nega la nativa terra. Fatti audaci dalla dura necessità, industriosi per natura, pazienti alla fame ed alle fatiche, vanno per ogni regione esercitando le arti, i mestieri, la mercatura, e ritornano poscia in seno delle care famiglie col prodotto dei loro sudori. L'oro straniero è quello adunque che mantiene gli abitanti di quei monti, che fabbrica, che coltiva, e che fa il valore di quei pochi sterilissimi fondi, e che infine rende popolate ed anche un po' agiate quelle selvagge balze.

Alienate con improvide misure, con gravezze non mai sofferte ed insospettabili, il montanaro dal luogo nativo; impegnatelo a trasferire le proprie famiglie all'estero, ove trova lavoro e guadagno, e quei monti li vedrete presto testimoni irrefragabili dei funesti effetti che ne derivano dal voler distruggere i rapporti del suolo colla sua popolazione, e di questa collo Stato; dal voler innovare leggi che la sanzione dei secoli aveva rese immutabili, come immutabili sono le speciali condizioni dei luoghi ai quali esse leggi riferivansi. Caddero, o cader devono i privilegi fondati sul favore; ma stettero incolumi, e rispettati furono dai Governi e dalle generazioni che succedettero nei cinque secoli seduti, quelli dell'Ossola, perchè inerenti al suolo ed alla natura stessa delle cose; perchè appoggiati al vecchio assioma che nessuno può dare quello che non ha. Nè anche qui mi si invochi una uguaglianza che non esiste o si confonda una materiale uniformità coll'uguaglianza. Se già in Roma proclamavasi paga la repubblica della povera plebe pei figli che dava allo Stato; se anche ai tempi nostri e da ben ordinati Governi si distribuiscono ragguardevoli somme, e si accordano franchigie per attrarre popolazione in clima e suolo infinitamente migliori; se anche in quegli Stati in cui si vuole introdotta la più rigorosa uniformità di leggi si ammettono dei porti franchi per ritenere il proprio ed attrarre dall'estero l'altrui denaro; se si accordano privative e facilitazioni d'ogni sorta al commercio, alle nascenti fabbriche, alle grandiose manifatture; se in una parola nel più libero paese del mondo, al dire dell'onorevole conte Balbo, tutto è privilegio, si scrupoleggerà nel concedere ai poveri delle nostre Alpi quanto per essi reclama altamente la giustizia, l'equità, la convenienza sociale? Sarà solo a danno di quei miserabili luoghi che dovrà strettamente ed anche inconvenientemente applicarsi l'elastico vocabolo di *uguaglianza*?

Pago abbastanza dovrebbe essere di essi lo Stato, perchè abitano, popolano e coltivano un suolo che sarebbe altrimenti abbandonato; perchè costituiscono colla loro prodezza il primo baluardo alla sicurezza d'Italia; perchè finalmente colla loro laboriosa industria importano dall'estero nello Stato una considerevole somma di denaro. Il Governo avrebbe anzi a cercare nuove foggie d'incoraggiamento per mantenerli, accrescerli, affezionarli tanto utile e laboriosa popolazione, invece di diminuirli e disaffezionarli con imprudenti ed insopportabili innovazioni.

A queste gravissime considerazioni, permettetemi, o signori, che altra io ne aggiunga, ed è il malcontento massimo, l'esasperazione che non ponno a meno dal produrre in quei popoli le misure che vi vengono proposte. Credetelo, signori, non si recidono impunemente di un colpo le inveterate abitudini dei popoli, ed allontanano Iddio perciò dal nostro paese, allontanano il più grande dei mali, la fraterna discordia. Noi tutti fummo testimoni degli immensi mali e delle terribili conseguenze che fecero seguito all'abolizione dei *fueros* nelle provincie montuose della Spagna, e faccio voti che uguali cause non producano uguali effetti. Poco, io lo ripeto, possono dare quei poveri luoghi, tutto che assoggettati alle imposte, e guardatevi, io vi prego, per poche migliaia di lire che sarebbero d'insignificante giovamento al tesoro nazionale, dal portare lo scompiglio, la disunione, il malcontento e la rovina fra intiere provincie. Egli è coll'intima mia convinzione che vi dico queste cose, e ve le dico pure coll'intima convinzione che voi, o signori, le accorderete tutta la vostra attenzione e non vorrete emettere un voto senza averlo prima profondamente meditato. Voi, che pochi giorni sono votaste più milioni per rilevare la miseria della Sardegna, non vorrete gettare nell'estrema miseria più provincie per poche migliaia di lire; non vorrete strappare dalla bocca del povero montanaro quell'unico tozzo di nero pane che egli ha per sa-tollarsi la fame.

Io impertanto propongo quale emendamento la soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo vigesimo primo della legge presentata e la sostituzione al medesimo del seguente altro alinea:

« Niente s'intende innovato colla presente alle immunità di cui godono i paesi dell'Ossola, della Valsesia e della riviera d'Orta. »

BIANCHETTI. Non è per isvolgere la quistione intorno alla legittimità delle ossolane franchigie ch'io prendo la parola. Abbastanza ormai si è detto, e in questa e nelle precedenti sessioni parlamentari, perchè s'abbiano di nuovo a ripetere argomenti, o perchè s'abbia ad invocare una decisione che in mio senso non può essere qui pronunciata. Non toccherò per conseguenza del merito della controversia, d'altronde già ampiamente trattata dall'onorevole mio amico e collega Cavalli.

Fu detto nella tornata dell'8 novembre, in occasione della discussione della legge per l'applicazione del peso metrico alla vendita dei tabacchi, essere mestieri che i tribunali emettano giudizio: ai tribunali abbiano pur ricorso dunque i miei concittadini; ma intanto non si cerchi di abbattere di primo slancio le immunità loro, onde lasciar campo che si rivolgano poi da sé stessi ai magistrati per conseguirne la reintegrazione.

Questa idea di abbattere per riedificare, quest'idea di annichilare per ricostruire l'annichilato si mette in conflitto con ogni principio di retta ragione.

Educatore a tutt'altre discipline, io non so dire sino a che punto potrebbesi qui trar profitto delle teorie del possesso nei campi della giurisprudenza.

So non pertanto, perchè lo veggio tuttodì praticato, che ovunque militi un possesso, ivi si accorda la manutenzione sino a ragione conosciuta; so che un possesso d'altrimenti è rispettabile quanto più è antico, so che è divenuto famoso nel foro un prepotente proverbio che dice: *posseggo perchè posseggo*.

Le legislazioni convennero sempre in ciò, che il possessore abbia a continuare nel suo godimento, finchè durano le controversie; le legislazioni si accordarono in ogni tempo nel

prestare braccio forte alle esecuzioni di patti formalmente stipulati; la ragione addita le vie per conoscere quale fra i due litiganti abbia a prendere pel primo le mosse; addita, cioè, le vie per conoscere chi abbia ad essere attore, chi convenuto.

Noi, a vece, tenderemmo a capovolgere questi cardini sostanziali del diritto ove trionfasse l'idea premessa; noi conculcheremmo l'autorità di un possesso immemorabile, la buona fede di contratti stipulati a titolo oneroso, l'imponenza di giudicati più d'una volta confermati, e velando la giustizia col manto dell'eguaglianza, noi verremmo a ridurre quei poveri montanari di Val d'Ossola alla disperazione, e li spoglierebbero d'ogni franchigia, d'ogni diritto e d'ogni immunità per replicar loro: fatevi innanzi ai tribunali e tutto vi sarà restituito, se a tutto avrete ragione.

Non sarebbe lo stesso che dir loro: sloggiate dai vostri abituri, sgombrate dalle infeconde vostre valli, e se avrete poi ragione a ricuperarli vi farete innanzi ai magistrati? Chi non vede l'ingiustizia di questo modo di procedere? Chi non ravvisa per lo contrario più giusto e ragionevole che avesse a precedere la decisione legale delle controversie? Chi non vede che a parità di ragione il demanio, rispettando intanto il possesso altrui, dovrebbe evocare in giudizio gli Ossolani, per vedere sentenziarsi sui titoli delle loro esenzioni?

L'Ossola è provincia che si felicita di appartenere ai sabaudi domini: ma l'Ossola no, non è nutrita, non è mantenuta, non vive nè del proprio terreno, nè degli alimenti delle subalpine regioni. E nell'emigrazione che si cela la vita dell'Ossola.... spogliatela bruscamente delle sue immunità col pretesto di reintegrarvela poi innanzi ai tribunali, e voi la vedrete nel frattempo languire di sfinitimento e ridursi a scheletro prima che ritorni il momento della sua reintegrazione.

Altre valli colà finitime furono assoggettate all'esperimento di imposte applicate senza riguardo alle speciali località e caddero in languore estremo. Talvolta non bastano i secoli a radicare la prosperità di un popolo, e basta pur troppo una cattiva legge a perpetuarne la miseria.

Ho chiamato le esenzioni ossolane col nome di immunità, col nome di franchigie; potrei chiamarle privilegi, potrei dirle patti di convenzioni onerose che tutte queste appellazioni ben loro si convengono.

Ma considerate nel loro intrinseco, persuadetevi pure, o signori, che non sono franchigie, non sono immunità, non sono privilegi o patti, ma sono il miserevole risultato dell'infecondità di quei poveri paesi.

E vorremmo credere che quelle esenzioni sarebbero durate per sì lungo volgere d'anni ove i popoli avessero potuto sopportare aggravii maggiori...?

Vorremmo credere che le avrebbero tollerate quegli avarissimi che non altrimenti signoreggiarono le ossolane e lombarde contrade delle dinastie dei Visconti e degli Sforza, tranne per succhiarne ricchezze e peculio?...

Vorremmo credere che le avrebbero rispettate quei famelici agenti di straniere potenze; quei Filippi di Spagna, quegli scettrati di Germania, di cui basta il nome per enunciare le sorgenti delle italiane sventure?

In ogni età vennero combattute quelle immunità, in ogni età si istituirono indagini e giudizi, ma in nessun tempo mai si procedette a distruggere colla violenza per riedificare colla legalità: in nessun tempo mai si fece precedere l'esecuzione alla sentenza.

Lo Statuto (si è cento volte ripetuto) impone che tutti indistintamente, abbiano a contribuire nella proporzione dei

loro averi ai carichi dello Stato. Vi sono altri paesi poveri al pari dell'Ossola i quali tuttavia pagano per intero le imposte. L'eguaglianza non vuole distinzione.

Ma, signori, a me pare che si abusi forse troppo di questa parola, come si fa di tanti altri vocaboli venuti in moda; e se perchè altri paesi, come, per esempio, le citate valli di Strona e di Canobbio furono sottoposte a pesi, cui l'esperienza giornaliera mostra di non poter sopportare, si vuole assoggettare ai medesimi anche l'Ossola, converrebbe pur dire che tanta sia la predilezione per questa benedetta eguaglianza da volerla persino nell'ingiustizia.

Io non veggio infatti come mai si possa cotanto insistere su questo principio di eguaglianza, e sulla premessa disposizione dello Statuto, se tutto il sistema delle nostre imposte, non esclusa la diretta (sistema che non si curò mai fin qui di riformare), è in così aperta contraddizione coll'articolo 25 dello Statuto medesimo, siccome quello che si fonda quasi unicamente sulle imposte indirette che sono sempre le più ingiustamente ripartite.

L'eguaglianza, o signori, non si può, senza ledere manifestamente la giustizia, introdurre colà dove non vi ha parità di circostanze; ed ecco il perchè anche in un Governo costituzionale si possano tollerare speciali trattamenti inerenti a speciali località; e l'onorevole relatore di questo progetto di legge, che si mostrò così acerrimo propugnatore del principio dell'eguaglianza innanzi la legge, non ignora che la Savoia gode essa pure delle immunità, e non fu punto astretta a concorrere nel prestito obbligatorio aperto col reale decreto del 7 settembre 1848, e ciò perchè mai, se non in vista della poco agiata condizione di quei paesi e della considerazione che, invece del contributo in denaro, la Savoia aveva recato sui campi di battaglia quello del sangue dei prodi suoi figli?

Del resto, o signori, è appunto nello Statuto che sta il paladio delle nostre franchigie, perchè quei meschini abitatori concorrono già da secoli ai carichi dello Stato in proporzione dei loro averi, come ve lo accennava l'onorevole mio amico il deputato Cavalli.

Se questi avere sono tenuissimi, se quei scarsi terreni, quei pochi ed artificiali campicelli, più che dei coltivatori, sono proprietà dei rapaci torrenti, delle brine, delle valanghe, qual colpa ne ha quel povero paese?

E qual miserabile paese l'ebbe Giovanni Galeazzo Visconti dopo il feudalismo dei vescovi. Per tale lo tenne Carlo V, e fu convinto che non poteva cavarne un soldo di più. Per un aggregato di rocce e di ghiaia lo considerarono i germanici imperatori, e trovarono ridicolo di mettervi censimento.

Eguale fu il pensiero di Carlo Emanuele quando l'ebbe da Maria Teresa; eguale quello di Vittorio dopo il regno napoleonico.

Ora soltanto sarà l'Ossola divenuta sì fertile da non più procedersi soltanto ad indagini, ma da doversi cominciare dall'abbattere? Da doversi dar principio collo spoglio, per impetrarne quindi la reintegrazione, o per ricevere poi un tardo e contrastato compenso?

Ma non fia che il Parlamento arrivi sino colà dove non giunsero nè Spagna, nè Austria. L'imparzialità vostra, o signori, è la migliore delle guarentigie pel montanaro di Val d'Ossola. La Camera vorrà far rispettare, non ne dubito, un possesso avvalorato dall'autorità di cinque secoli, e quando non sia convinta che l'Ossola concorre già d'adesso ai carichi dello Stato in proporzione di tutti i suoi averi, la Camera ordinerà minute indagini, manderà anzitutto avviarsi le opportune pratiche coi paesi interessati per concertare di comune

accordo i compensi da corrispondersi ai medesimi; e quando non si possa in questo modo giungere a qualche accomodamento, manderà evocarsi gli Ossolani avanti il magistrato competente per vedere pronunciarsi sulla legittimità o non dei loro titoli; ma non vorrà abbattere, io spero, per ricostruire; non vorrà vulnerare prima per risanare dapposcia le piaghe, non vorrà recare il danno per risarcirlo più tardi. Così facendo essa distruggerebbe coi fatti ciò che professa di lasciare intatto in diritto. Essa si attribuirebbe una facoltà che vuol essere riservata al solo potere giudiziario.

In conseguenza delle cose premesse, propongo la quistione pregiudiziale, cioè che la Camera non è competente a decidere in questa controversia, e che intanto si abbia a mantenere l'Ossola nel possesso delle sue immunità.

TURCOTTI. Signori, se io mi presentassi a voi per propugnare eccezioni di privilegio, oppure sedicenti diritti che avessero la loro origine dall'arbitrio, e che fossero fondati sul libero privilegio, io non meriterei certo la vostra attenzione.

Ma ciò che io vengo a reclamare in nome di una laboriosa popolazione, povera bensì, ma utilissima, cioè nondimeno allo Stato ed alle di lui finanze sono eccezioni necessarie, naturali, indispensabili; sono patti, capitoli di convenzione, contrattazioni e promesse che i regnanti, sebbene in tempo di dispotismo, furono costretti dall'evidenza, dalla giustizia manifesta e dalla necessità delle circostanze ad osservare più o meno esattamente, sebbene l'uso dei tempi, il vizio di adulare ai principi, e la viltà e poca previdenza degli uomini abbia qualificato promiscuamente col nome indebito ed ora abborrito di *privilegi*.

Io spero perciò che la Camera vorrà ascoltarmi benignamente. Io farei torto a' miei colleghi, se dubitassi che i medesimi volessero precipitare il loro giudizio.

Quando nel marzo del 1848 veniva promulgato lo Statuto di Carlo Alberto, i Valsesiani nel leggerne gli articoli 24 e 25 dubitarono alquanto, e dissero: che cosa avverrà dei nostri eccezionali diritti? Ma poscia rileggendo attentamente, e considerando che *tutti indistintamente i regnicoli contribuiscono nella proporzione dei loro averi ai carichi dello Stato*, conclusero dicendo: alla fine dei conti i nostri averi sono pochi, ed in proporzione perciò pagheremo poco. In ogni caso le eccezioni, di cui godiamo appetto agli altri, sono necessarie ed inerenti alla natura stessa ed alla eccezionale posizione e sterilità della nostra valle; sono necessarie perchè non sono capricciosi privilegi, ma diritti acquisiti, ma veri patti, vere convenzioni e veri contratti.

Pertanto, o il bilancio dello Stato verrà nella sua sostanza sinceramente riformato secondo lo spirito e la lettera dell'articolo 25 dello Statuto, e in tal caso la Valsesia, facendo sacrificio de' suoi eccezionali diritti, non che perdere, vi dovrebbe anzi guadagnare, poichè qualunque appena oculato economista potrebbe avvedersi che la Valsesia paga già al presente allo Stato in proporzione dei propri averi più di quanto pagano le altre ricche provincie del regno. Oppure sarà ancora conservato il vizioso sistema vigente di imposizioni, e allora noi reclameremo in forza dei nostri acquisiti diritti, dei nostri patti, delle nostre convenzioni; ed in ogni caso avremo sempre diritto ad un compenso.

Un Parlamento ed un Ministero liberale e costituzionale non sarà certamente men giusto, meno umano di quanto lo siano stati gli antichi duchi di Milano, gli Spagnuoli, gli Austriaci, ed in fine i Reali di Savoia con i loro ministri che, sebbene in tempi di dispotismo, ci hanno tuttavia protetti, conservandoci le eccezioni più importanti colle nostre mode-

rate libertà che ci venivano tolte soltanto dal dispotismo napoleonico.

Perciò i Valsesiani accettarono di buon grado lo Statuto con le sue conseguenze, ed applaudirono.

Lo accettarono perchè non era contrario ai loro eccezionali diritti, poichè ogni regola ha le sue eccezioni; lo accettarono perchè l'articolo 25 del medesimo, quando fosse osservato nello spirito e nella lettera, non era a loro pregiudizievole. Sapevano che in certi casi il voler tutto uguagliare è lo stesso che forzar la natura ad essere ciò che non è; sapevano che lo Statuto non obbliga già i deputati a far leggi perfettamente uguali per tutte e singole le disugualissime località dello Stato, ma prescrive ed esige l'eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge, il che è ben diverso.

Del resto era forse in facoltà dei Valsesiani di rifiutare lo Statuto? No, perchè lo Stato essendo uno era un assurdo manifesto che a ciascheduna provincia venisse fatta facoltà di rigettarlo.

Non lo avrebbero potuto rifiutare perchè l'alternativa non venne loro proposta nè direttamente, nè implicitamente.

Per altra parte, di quale scandalo non sarebbe riuscito all'Italia una provincia che avesse protestato contro una Costituzione per sè liberalissima? Che si fosse separata mentre tutti gridavano: *viva Italia, viva l'unione?*

Si va dicendo che comunque siano i patti e le convenzioni coi Valsesiani, di qualunque natura siano i loro titoli, sono essi facilmente abrogati dallo Statuto! No, o signori, lo Statuto non solo garantisce il debito pubblico, ma coll'articolo 31 dichiara *intitolabile ogni impegno dello Stato*. E con questo articolo sotto gli occhi come volete che sia potuto venire in capo ai Valsesiani di protestare? Lo Statuto, in tutti i casi era adunque a loro favorevole, e sarebbe stata una sciocchezza il non fargli quelle grandi feste che gli hanno fatte in particolar modo i Valsesiani.

Lo Stato, nel 1707, quando gli veniva ceduta la valle di Sesia, si è impegnato a conservare in di lei favore *tutte le esenzioni portate dai loro privilegi*, e ciò con decreto camerale del 22 aprile dello stesso anno, il quale *approva e conferma i narrati privilegi a favore della valle et uomini supplicanti, si e come sono stati interinati, si trovano in uso et in osservanza*, ecc. E sapete di che natura sono i *narrati privilegi si e come sono stati interinati, si trovano in uso et osservanza?* Sono niente meno che *trentaquattro articoli di convenzione stabiliti in occasione che i Valsesiani, ricercati mentre erano indipendenti, prestarono il giuramento di fedeltà nel 1415 al duca di Milano Filippo Maria Angelo Visconti, confermati da tutti i di lui successori, e più ampiamente nel 1525 (8 maggio); da Carlo V nel 1558; da Carlo II nel 26 agosto 1667, con sua interinazione 28 maggio 1668. E gli stessi 34 articoli furono interinati dal Senato il 5 maggio del 1707; il quale, per ordine del re Vittorio Amedeo, visto e letto, con ogni cosa sopra designata (cioè i 34 articoli di convenzione) il memoriale dei Valsesiani (dove erano inserti), quello havemmo ammesso, approvato et interinato, etc.... mandando sii detto memoriale con dette risposte da ognuno cui spetti osservato e con le presenti nei registri nostri registrato. Avendo adunque il Re accettato i 34 articoli di convenzione per conto dello Stato, è manifesto il diritto nei Valsesiani di ripeterne l'esecuzione. E si noti bene che nell'istesso memoriale che il Governo del Re manda ad osservare da ognuno cui spetti, i petenti non usano già la parola *privilegi*, ma queste stesse parole: « Siccome essa valle et uomini da più secoli in qua, e da tempo di cui non v'ha memoria d'uomini, hanno sempre, e successivamente*

giottoy come presentemente gjoiscono di molte immunità, diritti, prerogative, libertà, franchigie ed esenzioni... espressi in diversi capitoli e convenzioni, distinti in 34 articoli del seguente tenore. » Qui seguono gli articoli nei quali non si fa giammai uso della parola *privilegio*.

Nè si dica che dalle domande fatte dei Valsesiani, e dalle risposte fatte dal Governo, risulta benissimo che i primi domandavano; ed il secondo concedeva qualche cosa quasi in via di grazia, ma risulta ancora più chiaramente che la cosa domandata era un diritto, che l'osservanza dei 34 articoli era una condizione della cessione della valle, condizione che in addietro fu sempre osservata.

Un creditore che domanda per grazia al suo debitore il pagamento della somma pattuita rinunzia forse al suo diritto, al suo credito? Questo è il caso dei Valsesiani ad ogni cambiamento di Governo o di dominanti; domandavano cioè per grazia quanto loro compete per diritto, onde ottenerlo più facilmente e più sicuramente, seguendo il costume delle Corti con cui trattavano, come fecero qualche volta nei tempi moderni gli ambasciatori delle potenze europee alla Corte di Pechino.

Per esempio, la loro domanda era così espressa (cito quella che fa maggiormente al caso nostro): *Item dignetur praedictis hominibus dictae vallis concedere, et gratiam specialem impendere quod ipsi homines non teneantur ad aliqua onera ultra praestationem dicti census... nec alicuius generis gravitatem, seu gravamen contra eorum voluntatem*. La risposta del principe fu in questi termini: *dictum quod non intendimus ipsis nostris de Valle Siccida quidquam requirere per quod veniat conventionibus quas nobiscum habent, et promissionibus eis factis aequaliter derogari. Sed si ullam requisitionem forte duxerimus faciendum superinde, cum beneplacito ipsorum procedemus*.

Io prego la Camera a notare le parole del principe nella risposta, cioè: *conventionibus quas nobiscum habent*. I capitoli adunque erano, per confessione stessa del principe, vere convenzioni, e non già privilegi. E come patti e convenzioni li riconobbero ed osservarono tutti i dominatori della Valsesia, eccettuato Napoleone, perchè non ebbe di essi alcuna notizia; e « si deve avvertire che le asserzioni di patti e convenzioni sono state fatte dai duchi, e da S. M. e governatori sempre con le consulte dei gran cancellieri e di altri ministri supremi, ancora togati, trattandosi di giustizia, » come trovo scritto in una antica memoria, e come risulta dai documenti depositi nella segreteria della Camera.

Ma a che serve citare documenti o memorie? Ogniquale volta i diritti dei Valsesiani furono apertamente e legalmente contrastati, i tribunali ed il fisco hanno finito con conchiudere e sentenziare in loro favore.

Che si vuole di più per provare che le eccezioni di cui parliamo sono di diritto?

Finalmente, che le eccezioni reclamate dai Valsesiani non siano privilegi nel senso moderno, ma siano sempre state considerate come veri diritti sino al 1800, è una verità ampiamente e vittoriosamente dimostrata dai documenti citati, e dalle ragioni esposte nel quadro della Valsesia, di cui venne distribuita copia a ciascun membro delle due Camere; e per quanti cavilli si vogliano opporre, niuno potrà mai provare l'invalidità, o l'irragionevolezza di tali diritti fino all'epoca medesima.

Ora, ciò che era diritto allora, perchè non lo sarà al presente? Ma vengo alle obiezioni.

Nell'invasione francese, si dirà, Napoleone delle immunità valsesiane non tenne alcun conto; e dall'ottobre del 1801,

dietro un decreto del primo console, si devono considerare come abolite per diritto di conquista. Rispondo a questa difficoltà, che il Governo provvisorio piemontese con decreto il 16 dicembre 1798, informato della lodevole consuetudine di eleggere i reggenti della Valsesia nell'adunanza triennale generale, e gli amministratori pubblici nei soliti annuali consigli a pluralità di voti; compiacendosi di poter secondare un siffatto sistema, ha stabilito che tanto i reggenti, quanto tutti gli altri amministratori delle comunità di Valsesia dovessero continuare, come per lo passato, nell'esercizio delle confertegli cariche.

Tutte le imposizioni poi durante il Governo provvisorio non furono mai estese alla Valsesia, talmente che fu mantenuta tranquilla nei di lei usi, patti e convenzioni.

Se Napoleone il grande avesse conosciuta la Valsesia, l'avrebbe rispettata come ha rispettato la piccola repubblica di San Marino. Del resto, nè l'usurpazione, nè la conquista stanno al di sopra dei diritti dei popoli. In ogni caso, il diritto di conquista dura soltanto quanto la conquista stessa.

Napoleone, appunto perchè conquistatore, cadde; e nel 1815 il diritto, in vece della conquista, veniva ristabilito in Piemonte, ed in gran parte venne ristabilito anche in Valsesia. Il Consiglio generale della Valsesia ed i Consigli particolari delle Corti inferiore e superiore della Valle vennero convocati nei giorni 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del mese di giugno dell'istesso anno 1815. Copia autentica di tale atto ebbe l'onore di depositare nell'ufficio della Presidenza e della segreteria insieme ad altri documenti, affinchè gli onorevoli deputati li potessero consultare. Conseguenza di tale atto, e di altri nel successivo triennio, fu la ripristinazione della maggior parte delle antiche esenzioni non solo, ma il Re vi mandò, siccome nei tempi addietro, il gran pretore e l'avvocato fiscale; ed il generale regimè, tanto amministrativo come civile e giudiziario, riprese l'antica forma valseseiana.

Nel 1819 il Governo del Re, è vero, sottoponeva la Valsesia a nuova forma e la erigeva a provincia, secondo il sistema delle altre dello Stato; ma siccome ai Valsesiani vennero conservate le stesse immunità ed esenzioni che avevano prima, poco si curarono di forma, non reclamarono e tacquero; vale a dire, che ciò non avvenne *contra eorum voluntatem*.

Tuttavia il fisco del Re non rimase inoperoso, e fece sempre qualche tentativo per privare i Valsesiani di alcune esenzioni; ma i comuni, sebbene qualche volta tacessero, o perchè si trattasse di inezie o perchè fossero sorpresi o non si trovassero sempre d'accordo, tuttavia reclamarono quasi sempre energicamente e pubblicamente.

Egli è perciò che il Governo piemontese, vedendo di non poter apertamente contrastare a manifesti diritti, ha sempre cercato di ottenere colle buone in via indiretta e senza quasi se ne accorgessero, cioè a centellini dalle popolazioni valsesiane la sottomissione intiera a molte leggi dello Stato. Il Governo fu ragionevole, i Valsesiani lo furono dal loro canto, e furono anche prudenti ed accondiscendenti forse troppo, dico troppo, perchè erano sempre in diritto di reclamare contro la violazione degli antichi patti.

Intanto la maggior parte delle esenzioni di cui godevano furono di fatto o di diritto mantenute in favore dei Valsesiani fino all'epoca della promulgazione dello Statuto. Ma lo Statuto coll'articolo 31 non solo garantisce il debito pubblico, ma dichiara *inviolabile ogni impegno dello Stato*.

Or bene, uno Stato libero non può e non deve essere meno leale osservatore di patti antichi, ma osservati fino al giorno d'oggi, di quanto lo siano stati i Governi assoluti che nella

loro rapacità e onnipotenza tuttavia furono raffrenati dal diritto e dalla giustizia.

Ciò tanto dal lato del diritto, e dichiaro di confermare quanto in altre occasioni dissi in proposito in questa Camera, e che da niuno fu contraddetto.

Ma, si replica, tant'è la Valsesia ora non si trova più in quello stato miserabile e naturalmente eccezionale in cui si trovava una volta; ella è una porzione dello Stato, e paghi come le altre.

È vero, potrei rispondere, può pagare più che un tempo fa, e paga difatti molto più che una volta; ma se lo può ora, che conserva ancora una parte importante de' suoi eccezionali diritti, lo potrà poi quando ne verrà privata? Ma dirò di più: senza le eccezioni di cui è ora al possesso, potrà poi rendere allo Stato, mediante indirette imposizioni, quanto rende al presente, cioè, più di 214,000 lire annualmente, senza calcolare ciò che fruttano i Valsesiani che hanno o stabile o temporaria dimora nelle altre provincie dello Stato? Io in verità non lo credo, e son persuaso che le finanze vi perderebbero.

E qui io invito l'onorevole signor ministro Nigra a fare i suoi calcoli dietro il confronto che io gli porrò sott'occhio. Bobbio è una piccola provincia dello Stato, sterile sì, ma non quanto la Valsesia; è una provincia di confine come la Valsesia, ha la popolazione di 54,350 anime, vale a dire quasi esattamente come la Valsesia; ebbene, quella povera provincia, sebbene paghi 39,000 lire d'imposta prediale e 6800 di prodotto delle dogane; sebbene non goda di alcuna delle esenzioni di cui fruisce la Valsesia, tuttavia che cosa frutta alle finanze dello Stato? Mi appoggio al bilancio ufficiale dello Stato già approvato e sanzionato del 1847. Io con estrema meraviglia trovo che, tutto compreso, non dà dato alle finanze fuorchè lire 175,541 82, mentre la sterile Valsesia, non ostante le varie sue immunità eccezionali, pagò lire 215,291 59.

La Valsesia ha dunque pagato più di Bobbio lire 37,749 57.

Non sarebbe dunque meglio, invece di togliere le esenzioni alla Valsesia, concederle anche alla provincia di Bobbio e ad altre località sterili, che pagano troppo in proporzione dei loro prodotti, per cui vengono gettate nella miseria e non possono più rendere alle finanze in proporzione di quanto ora rende la Valsesia sebbene povera?

Credete forse, o signori, che la Valsesia sotto il Governo napoleonico, privata de' suoi privilegi od esenzioni, producesse alle finanze quanto produce al presente? No, o signori, io vi posso accertare che produceva assai meno di quante produce adesso la provincia di Bobbio.

Nell'antico Biellese vi sono valli intere confinanti colla Valsesia, affatto spopolate, e che perciò producono quasi nulla allo Stato, sebbene siano di natura più fertili che certe terre valsesiane. Se fossero state in mano ai Valsesiani, ossia se avessero goduto delle necessarie esenzioni, ora potrebbero essere popolate almeno in proporzione dei paesi più sterili della Valsesia, ed alle finanze produrrebbero in proporzione.

L'estremità della valle di Strona, provincia di Pallanza, era una regione abbandonata affatto, giudicata inabitabile; i Valsesiani di Rimella con cui confina, valicando un'altissima montagna, vi conducevano al pascolo le loro capre, il loro bestiame; vi eressero qualche capanna; in pochi anni diventò un'alpe. Dopo molti anni i casolari si aumentarono; si fabbricò una chiesa, l'alpe diventò una parrocchia, e quindi una comunità separata da Rimella. Questa comunità si chiama Campello, patria dell'ex-deputato Guglianetti. Se nel fondare

quel paese i Valsesiani fossero stati molestati da gabellieri e da esattori, certo la comunità non esisterebbe, perchè avrebbe fallito all'intento nel suo nascere o nel suo crescere.

Questa comunità, senza privarla delle esenzioni di cui godono i Valsesiani, fu poi riunita alla provincia di Pallanza, come facente parte della valle di Strona pochi anni fa, cioè nel 1837.

Che cosa provano queste circostanze? Che pel bene dello Stato e delle finanze, alcune eccezioni sono non che giuste e convenienti, assolutamente necessarie.

La ricchezza maggiore di un regno si è la maggior quantità di popolazione attiva e laboriosa. Ora l'interesse dello Stato e delle sue finanze richiede la conservazione e, potendosi, l'accrescimento della popolazione Valsesiana, perchè qualora venisse aggravata da tutte e singole le imposte che aggravano presentemente le altre più ricche, in pochi anni si spopolerebbe necessariamente se non dell'intera metà, come è già accaduto per l'istessa causa sotto il Governo napoleonico, almeno di un terzo, di un quarto e fosse anche di un solo quinto; e diminuirebbero di altrettanto le imposte che paga ora indirettamente, non ostante i suoi diritti eccezionali. Rovinata una volta la Valsesia nello spazio di dieci anni circa da pesi ed imposte superiori alle proprie forze, sarà poi necessario il quadruplo di tempo per rialzarla e restituirle allo stato di prima, oltre all'accordarle di nuovo le necessarie eccezioni.

Spopolandosi la Valsesia, ne soffrirebbero perfino le comuni limitrofe, e specialmente le colline dell'alto Novarese; i cui terreni, se al presente trovano molti compratori e nel tempo stesso coltivatori attivi, di cui difettavano con pregiudizio dell'agricoltura e dell'industria, lo si deve in gran parte ai Valsesiani, che rimpatriando con qualche capitale, non trovando d'impiegare nella loro provincia, perchè povera di terreno, di commercio e di tutto, per non allontanarsi troppo dalla valle nativa e dalle loro famiglie, si industriano e comprano a piccole porzioni ed a caro prezzo i terreni delle colline stesse, che per quanto siano aggravate d'imposte e di poco reddito, producono assai più che le sterili proprietà della Valsesia esenti d'imposta.

È vero, in Valsesia vi ha una certa quale apparenza di benessere, sono rarissimi i miserabili e gli accattoni; io stesso l'ho detto; ma in quei paesi è considerato come benestante, non già chi vive di reddito, ma chi sano e robusto possiede un tugurio da cui esce il fumo dalla porta o dall'unica finestra che serve di camino, oppure un campicello che lo qualifica proprietario, od un pascolo da mantenere una bovina e qualche capra, e, quel che è meglio, che abbia due buone braccia con un mestiere qualunque per poter vivere libero ed indipendente; questi sono i benestanti valsesiani.

Ma le informazioni prese sembrano contrarie. No, o signori, perchè s'ingannarono quelli che le diedero. Non è già da quanto si vede in Varallo o a Borgosesia che bisogna giudicare lo stato della Valsesia, per decidere se possa o no sostenere maggiori imposizioni; quei due luoghi contengono una popolazione di soli circa cinque mila abitanti; conviene esaminare bene lo stato e le fortune degli altri trenta mila; si facciano delle ricerche pubbliche ed esatte onde non vi sia luogo ad inganni, e trascuranze, e si vedrà che la Valsesia, in generale, comincia appena adesso a riaversi dallo stato di miseria in cui l'aveva ingolfata l'invasione francese.

I Valsesiani dopo il 1815 si credevano sicuri nel ristabilimento riconosciuto necessario dei loro diritti; e gli espatriati già erano ritornati nei loro abbandonati casolari e sterili campicelli; dice abbandonati nel senso stretto della pa-

rola, perchè, rimasti invenduti per mancanza di compratori, e peggio di chi li volesse occupare e coltivare per sé gratuitamente per non lasciarli deperire. Ed ora che essi ripopolano e restaurano le loro casupole, ora che le riempiono di cittadini industriosi, di famiglie di costumi morali e patriarcali, e, sebben povere, utilissime allo Stato ed alla patria, ora, vorreste voi con improvide leggi respingere più o meno nella miseria quella provincia, non solo con grave danno della medesima, ma ancora con pregiudizio quasi certo delle finanze?

Queste considerazioni mi pare che dovrebbero render cauti e legislatori e finanziari, prima di far man bassa sopra tutte le eccezioni esistenti.

Ma una delle ragioni più importanti e che ho riservato in ultimo si è quella che ora dirò.

Quasi tutte le provincie dello Stato conservano ancora presentemente qualche eccezione al diritto comune: vi sono comuni, vi sono corpi morali ancora privilegiati; or bene, se si crede che lo Statuto abbia per sé stesso annullato queste eccezioni, e livellato tutti i paesi dello Stato; giacchè vi ha discrepanza nell'interpretazione dell'articolo 25 dello Statuto medesimo a riguardo di alcune provincie non solo, ma di intere divisioni dello Stato, come della Savoia, di Aosta, di Nizza, e via dicendo, si faccia prima una legge organica generale, la di cui applicazione nei diversi comuni o provincie non sia poscia che un atto secondario d'amministrazione.

Dissi prima, perchè intanto neppure con leggi provvisorie, stando le cose come sono, nessuno, nè il Governo, nè la Camera, nè tutti i tre poteri dello Stato, non potranno giammai, perchè non ne hanno il diritto, togliere oggi ad un paese e lasciare all'altro qualsiasi eccezione ottenuta con patti, per qualunque valore si voglia oggi dare ai medesimi, non lo potranno, dico, senza violare ogni principio di equità e di giustizia. Ciò sarebbe, sotto pretesto di eguaglianza, stabilire la più mostruosa ingiustizia.

Nè basta che vi sia depresso sul banco della Presidenza un progetto di legge a questo riguardo.

Un progetto non è una legge; un progetto potrebbe essere un inganno; io presto poca fede ad un progetto di legge, quando questo non sia presentato dal Ministero ed appoggiato dalla maggioranza. Reco ad esempio il progetto di legge Demarchi, il quale dopo due anni è ancora un desiderio come legge: e quando sarà approvato provvederà assai poco alle bisogna.

Sarebbe dunque un'ingiustizia il privare gli uni e non gli altri di alcune esenzioni, tanto più quando sono reclamate come diritti. E l'ingiustizia sarebbe tanto più mostruosa perchè ne verrebbero private le località, a fronte delle altre, appunto le più povere come nel caso nostro; e perchè, continuando nel rispetto ai patti antichi, vi ha almeno un fondamento di giustizia e di diritto, vi ha il possesso più che secolare, vi ha la consuetudine passata in diritto. Invece, osservandone alcuni a beneficio di qualche provincia, comune, o famiglia qualunque, e distruggendone altri, sebbene con legge provvisoria, si commetterebbe l'atto del più esorbitante arbitrio che in uno stato costituzionale si possa immaginare.

È adunque assolutamente necessaria una legge unica ed eguale per tutti, secondo l'articolo 24 dello Statuto; si è necessaria, e prima delle parziali, una legge organica generale; e senza di essa, voi, o signori, togliendo alla Valsesia le sue immunità commetterete l'atto il più manifesto d'ingiustizia; e se lo farete con legge provvisoria, l'atto d'ingiustizia sarà provvisorio, ma non cesserà di essere un mostruosissimo atto d'ingiustizia.

Si dice che non è possibile levare tutti i privilegi e le eccezioni ad un tratto. Non è ciò che io domando, o signori, io vi domando che facciate una legge organica, per la quale il Ministero abbia il diritto, e con cui sia stabilito: 1° che entro un'epoca fissata tutte le eccezioni abusive siano abolite; 2° che determini, se non il numero, almeno la natura delle eccezioni o privilegi da abolirsi secondo lo Statuto; e in terzo luogo che dia una norma all'amministrazione intorno al quantitativo ed al modo dei compensi che saranno di ragione e di giustizia. Senza una legge organica consimile, voi esponete il Ministero, esponete voi stessi ed il Senato a commettere atti d'arbitrio e d'ingiustizia i più abominevoli.

Ma vi ha di più. Io mi rivolgo a tutti i deputati che amano, colla Dinastia di Savoia, anche la forma di Governo rappresentativo come l'abbiamo. Or bene, non vi accorgete che vi trovate a fronte di un partito che cerca di rendere odiosa e di screditare questa forma di Governo, per costringere poi le stanche popolazioni a tollerare i Governi paterni arbitrari all'uso dei Croati e dei Cosacchi? Non v'accorgete che si spinge il Ministero e voi ad accrescere ed estendere, senza riformare, le leggi di finanza, in modo che riescano pesantissime alla classe dei poveri, ed insignificanti alla classe signorile? (*Rumori*)

Mi si reca a colpa perchè io qualche rara volta faccia menzione di ricchi e di poveri. Ebbene, fate che io non vegga nè gli uni nè gli altri starsi a fronte, come un'ironia, ed io non ne farò menzione, non ne dirò parola. (*Sensazione*)

Dissi come un'ironia: e non è dessa un'ironia il vedere consumarsi 90 e più milioni all'anno, frutto nella massima parte delle fatiche e dei sudori del popolo, e consumarsi non già dal popolo minuto, ma da pochi ricchi e da una turba di parassiti e adulatori interessati, sotto pretesto di servire alla patria e tutelarne gl'interessi? (*Bene! dalla sinistra*)

Giacchè tante spese son necessarie per difendere e tutelare le sostanze e gli averi dei cittadini, perchè tanti di essi che hanno i talenti necessari, non che prestarsi a servire gratuitamente quella patria di cui possiedono la maggiori sostanze, di cui fruiscono i maggiori benefici; perchè invece pretendono tanto maggiori stipendi, pensioni, trattenimenti, aspettative ed onori quanto più sono ricchi? E non è questa una ironia? (*Bene! a sinistra*)

L'altro giorno un deputato proponeva cinque massime di economia, onde servissero di norma e si applicassero nella formazione del bilancio passivo dello Stato. Le massime sono ottime, tutti sono d'accordo nel commendarle; ma quando si tratta della loro applicazione al caso pratico, allora colle buone parole e colle promesse molte troviamo il rifiuto e i tristissimi fatti. E non è questa un'ironia?

Sovra 90 milioni che paga nella massima parte il popolo minuto, quanti se ne spendono in favore dei veri contribuenti? I milioni, voi lo sapete, sono divorati in gran parte appunto da quei privilegiati che, falsando lo spirito e rinnegando la lettera dello Statuto, si rifiutano sotto vari pretesti di contribuire in proporzione dei propri averi ai carichi dello Stato. E non è questa un'ironia? (*Sensazione*)

Ma, si dirà, il popolo minuto è ignorante, e non saprebbe prestare alla patria quei servigi che presta il popolo ricco. Pretesti, o signori! E perchè adunque si ritarda la legge sull'istruzione secondaria? Perchè non si migliora l'istruzione primaria? Perchè si l'una che l'altra non sono davvero gratuite pel popolo? Perchè è così costosa la carriera degli studi, che oramai è diventata un vero monopolio per i ricchi? Il popolo paga i milioni, i privilegiati li divorano, e intanto la parte più numerosa dei contribuenti, se vuole istruirsi, deve

pagare, e se non può pagare, sarà lasciata in abbandono nell'ignoranza; e non è questa un'ironia crudele? (*Sensazione e rumori*)

Si tolsero, è vero, i privilegi ai gesuiti, la cui compagnia venne soppressa; si pensa, è vero, seriamente ad abolire le pensioni indebite, i maggiori trattenimenti, le aspettative e simili manifestissimi abusi che sono veri privilegi arbitrari che si appoggiano al solo favore accordato un giorno dal dispotismo: tuttavia ai gesuiti si dà in compenso una pensione di lire 500 annue caduno, e si riconosce nei gaudenti pensioni e stipendi, quand'anche ricchi, il diritto acquistato di conservarli fino alla morte. (*ilarità*)

All'opposto nei poveri Valsesiani, Ossolani ed Ortesi un possesso legittimo di quattro secoli e mezzo è contato per nulla, e non si parla di compensi, e si fa man bassa sopra ad evidenti capitoli di convenzione ancora vigenti, sotto pretesto che siano avanzi del medio evo. E questa è una giustizia, o non è piuttosto una vera derisione, e la più amara delle ironie?

Che direbbe un ricco proprietario, se io gli facessi osservare che gli antichi titoli che vanta alla proprietà dei vasti suoi possedimenti non sono altro che privilegi abusivi, perchè vecchi avanzi del medio evo? Eppure è questa la sola ragione che sa recare contro le immunità valsesiane il relatore della Commissione sulla legge di aumento dei diritti d'insinuazione. E non è questa un'ironia? (*Segni d'approvazione*)

Finalmente si giura di osservare lealmente lo Statuto pel bene del Re e della patria che sono inseparabili; e poi nell'applicazione dell'articolo più importante si osserva soltanto dal lato più favorevole ai privilegiati, e se ne viola la parte manifestamente favorevole al popolo minuto. E non è questa un'altra ironia? (*Segni d'approvazione*)

Intanto, nel caso pratico di questa legge, che cosa si fa? Mentre vi sono moltissime economie da fare; mentre si trovano mille pretesti per non farle, o per ritardarle; mentre per le necessità dello Stato si reclama universalmente, ma inutilmente un'imposta sulle rendite; mentre la capitale ed altre città hanno molte case dispensate da ogni contribuzione prediale; mentre altre case, di Torino specialmente, non pagano che meschinissime imposte in proporzione del reddito loro; mentre per alcune provincie ricche si profondono tesori in opere pubbliche; mentre intere divisioni dello Stato godono le loro eccezioni, i loro privilegi, che cosa si fa? Si prendono, direi quasi, di mira le povere località della Valsesia e dell'Ossola superiore, che son le prime ad essere colpite, e non si ha scrupolo di respingerle, sebbene indirettamente, nella miseria, con danno di quelle popolazioni non solo, ma con pericolo manifesto che riescano pregiudizievole alle stesse finanze. Io domando se questo non è un voler rendere odiosa la Costituzione non solo a quei popoli; ma anche ai Savoardi, ai Nizzardi, ai Liguri, ai Valdostani, che possono aspettarsi quanto prima stabilita fra loro l'imposta immorale, ingiusta e pesantissima di cui finora furono esenti, cioè delle gabelle accensate. È vero, tale imposta non è in proporzione degli averi dei cittadini, nè colpisce tutti indistintamente i regnicoli, ed è perciò contraria allo Statuto; ma non importa, sotto pretesto che sia un privilegio il non averla, invece di abolirla ove si trova, e supplire con altra più giusta,

si estenderà invece ai paesi che ne sono esenti. Così si vuol fare colla legge del bollo, e così si farà colle gabelle accensate; e ciò per la ragione che i Francesi hanno fatto altrettanto; e così gli errori degli stranieri saranno sempre leggi per noi. (*Bravo! dalla sinistra*)

Eh signori, non è già con imitare servilmente il gesuitismo e fariseismo più sfacciato delle Camere e delle assemblee straniere che noi serviremo agli interessi nostri e della patria, ma bensì col procedere secondo la natura, la sincerità, la franchezza e la giustizia, che deggiono essere guida e proprie di italiani, e di italiani cristiani, e non farisei. (*Sensazione*)

Se vogliamo acquistare onore presso tutti i popoli, se non vogliamo essere spergieri allo Statuto è giuocoforza che, senza cercare tanti pretesti, nel riparto delle imposte, noi applichiamo nei casi pratici universalmente e sinceramente la norma stabilita nell'articolo 25 dello Statuto medesimo; è necessario che la lettera e lo spirito siano osservati, o interpreti da noi secondo il metodo italiano e cristiano, e non secondo il metodo straniero e farisaico. Gli austriaci, i francesi, gl'inglesi hanno le loro leggi fondamentali, e ciascuno interpreta le proprie leggi secondo il proprio carattere; noi abbiamo le nostre; a noi tocca lo interpretarle e prescriverne l'osservanza e nella lettera e nello spirito. E se la legge fondamentale ci dice che *tutti indistintamente i regnicoli deggiono contribuire in proporzione dei propri averi ai carichi dello Stato*, come mai oseremo farne una nuova contraria, la quale, come questa del bollo, non ripartisce l'imposta nè su tutti indistintamente i regnicoli, nè in proporzione dei loro averi? Le promesse, o signori, sono buone, ma rammentiamoci che l'intero popolo europeo è stanco di illusioni, di promesse, d'imposture e di vere divisioni; egli brama ed aspetta fatti e non parole, nè promesse giammai mantenute. (*Bravo!*)

Da quanto ho detto, parmi d'aver provato con sufficienti ragioni tre cose:

1° Che quanto reclamano i Valsesiani non sono già eccezioni indebite, ossia veri privilegi nel senso moderno della parola, ma sono eccezioni naturali, necessarie, e di diritto;

2° Che lo Statuto e le leggi dello Stato non sono contrari alla conservazione delle immunità di cui si trovano ancora al possesso alcune provincie e che le sono anzi favorevoli;

3° Che la ragione, la giustizia e l'umanità, che l'interesse della nazione e delle stesse finanze richiedono e persuadono la conservazione delle eccezioni reclamate, almeno fino a tanto che l'articolo 25 dello Statuto venga colta maggiore possibile esattezza applicato, mediante una legge organica, per tutte le provincie dello Stato.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Debbo pregare i signori deputati ad accorciare i loro discorsi.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di questa sera:

Continuazione della discussione del progetto di legge per la limitazione degli stipendi e delle pensioni.